



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

DELEGAZIONE PROVINCIALE LECCE

Viale Rossini, 22 - 73100 LECCE TEL- 0832 / 396007 – FAX 0832.312319
SITO INTERNET : www.lndpuglia.it/Delegazioni/LECCE - www.lndpuglia.it – mail: cplnd.lecce@figc.it

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale N° 38 del 22 Giugno 2020

**RIPRISTINATI TUTTI I SERVIZI DEL C.R. PUGLIA PER LE SOCIETÀ
GLI UFFICI RESTANO INIBITI SOLO PER L'ACCESSO AL PUBBLICO**

A partire da oggi è possibile contattare il Comitato Regionale Puglia LND dal lunedì al venerdì, nei tradizionali orari di ufficio (9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

👤 Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)	☎ 370.1528554 ✉ d.mancini@figc.it;
👤 Alessandro Schirone (Vice Segretario)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@figc.it
👤 Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@figc.it
👤 Antonella Tondo (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@figc.it
👤 Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699017 ✉ g.sforza@figc.it
👤 Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@figc.it
👤 Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699002 ✉ s.lucidi@figc.it
👤 Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699001 ✉ c.laterza@figc.it
👤 Antonello Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi di denominazione)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@figc.it

Per tutte le comunicazioni con carattere di urgenza è sempre possibile contattare la LND Puglia al numero di emergenza 3701528554, dal lunedì al venerdì, nelle seguenti fasce orarie: 9-13/14-16.

**È ON-LINE LA PIATTAFORMA DELL'UFFICIO PER LO SPORT
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PER I CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO IN FAVORE DI
SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

Da lunedì 15 giugno a domenica 21 giugno 2020 è possibile accedere alla piattaforma dell'Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la prima sessione di presentazione delle istanze di ammissione a contributi a fondo perduto in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, considerata la necessità di far fronte alla crisi economica che ha coinvolto anche il mondo dello sport e determinatasi in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le risorse disponibili ammontano ad oltre 50 milioni di euro e si aggiungono alle risorse messe a disposizione del mondo sportivo di base in seguito al protocollo d'intesa siglato tra l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paralimpico e la società Sport e Salute SpA e che prevede ulteriori 22 milioni di euro.

N.B. La seconda sessione sarà aperta a partire dalle ore 12:00 del 22 giugno 2020 e terminerà alle ore 20:00 del giorno 28 giugno 2020.

Di seguito i link per accedere a tutte le informazioni:

<https://www.sportgov.it/bonus-locazione/it/home/>

<http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/contributi-a-fondo-perduto-in-favore-delle-societa-e-associazioni-sportive-dilettantistiche/contributi-a-fondo-perduto-in-favore-delle-societa-e-associazioni-sportive-dilettantistiche/>

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI REGIONE PUGLIA

SOSTEGNO ALLE IMPRESE, LA REGIONE PUGLIA PUBBLICA TRE NUOVI AVVISI: MICROPRESTITO, TITOLO II CAPO 3 CIRCOLANTE E TITOLO II TURISMO CAPO 6 CIRCOLANTE

Sono stati pubblicati sul Burp n. 80 del 4 giugno 2020 i tre avvisi Microprestito, Titolo II Capo 3 Circolante e Titolo II Capo 6 Circolante. Tutte le misure sono finanziate dalle risorse del POR Puglia 2014-2020 e sono attive con modalità a sportello sino al 31 dicembre 2020.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero verde 800 990 064, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

MICROPRESTITO CIRCOLANTE

L'avviso è destinato alle micro imprese (ditta individuale, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società cooperative, società a responsabilità limitata - anche in forma unipersonale e semplificata) e ai lavoratori autonomi iscritti al registro delle imprese, con sede operativa in Puglia.

La misura mette a disposizione 248 milioni di euro e intende sostenere l'accesso al credito con micro-finanza attraverso mutui concessi a tasso zero e senza garanzie.

I finanziamenti sono erogati sotto forma di mutui quinquennali, a tasso zero, tra i 5mila e i 30mila euro più preammortamento della durata di 12 mesi.

Il finanziamento potrà essere utilizzato solo per sostenere le spese di funzionamento.

L'agevolazione sarà concessa per l'80% nella forma del finanziamento e per il 20% nella forma dell'assistenza rimborsabile a condizione che le prime 48 rate del mutuo vengano restituite regolarmente.

Le domande possono essere presentate a partire dal 4 giugno.

- Consulta la scheda dell'Avviso Pubblico Microprestito Circolante
- La domanda di partecipazione potrà essere presentata direttamente dall'impresa che chiede l'agevolazione, previa iscrizione al portale Sistema Puglia, solo tramite procedura telematica disponibile nella sezione dedicata all'Avviso Pubblico MicroCredito.

TITOLO II CAPO 3 CIRCOLANTE

L'avviso è destinato a liberi professionisti e imprese di micro, piccola e media dimensione con sede operativa in Puglia operanti nel settore manifatturiero, del commercio e dei servizi.

La misura mette a disposizione 150 milioni di euro per finanziare le spese di funzionamento e i costi della gestione dell'attività d'impresa.

L'aiuto sarà erogato in forma di sovvenzione diretta pari al 20% dell'importo di un nuovo finanziamento concesso da un soggetto finanziatore accreditato.

Questo aiuto arriverà al 30% per tutte le imprese che assumeranno l'impegno ad assicurare nell'esercizio 2022 i livelli occupazionali, in termini di unità lavorative annue (Ula), riferiti all'esercizio 2019.

L'importo di ogni singola operazione di finanziamento, su cui verrà calcolata la sovvenzione diretta, non dovrà essere inferiore a 30.000 euro e non superiore a 2 milioni di euro, indipendentemente dall'ammontare complessivo del finanziamento concesso che potrà anche essere superiore a 2 milioni di euro.

Il finanziamento avrà una durata minima di 24 mesi e almeno 12 mesi di preammortamento.

Le domande possono essere presentate a partire dal 5 giugno.

- Consulta la scheda dell'Avviso Pubblico Titolo II Capo 3 Circolante
- Le imprese ed i liberi professionisti possono presentare domanda di agevolazione alla banca (soggetto finanziatore) alla quale chiedono il finanziamento o a un Confidi.

La banca deve deliberare il finanziamento bancario ed inviare telematicamente la domanda entro 2 mesi dalla data di creazione della pratica. Le banche ed i Confidi devono essere accreditati per la misura Titolo II. Nella sezione dedicata all'Avviso pubblico Titolo II Capo 3 sul portale Sistema Puglia è presente l'elenco dei soggetti accreditati.

La domanda di agevolazione può essere presentata dal soggetto finanziatore solo tramite procedura telematica fino al 31 dicembre 2020, salvo esaurimento fondi.

TITOLO II CAPO 6 CIRCOLANTE

La misura fornisce un sostegno alle imprese del settore turistico-alberghiero. Possono accedere alle agevolazioni le imprese di micro, piccola e media dimensione con sede operativa in Puglia.

L'avviso mette a disposizione 50 milioni di euro per finanziare le spese di funzionamento e i costi derivanti dalla gestione dell'attività d'impresa.

Come nel precedente avviso, l'importo di ogni singola operazione di mutuo, su cui verrà calcolata la sovvenzione diretta, non dovrà essere inferiore a 30 mila euro e non superiore a 2 milioni di euro, indipendentemente dall'ammontare complessivo del mutuo concesso che potrà anche essere superiore a 2 milioni di euro.

Il mutuo bancario dovrà avere una durata minima di 24 mesi ed almeno 12 mesi di preammortamento. L'aiuto sarà erogato in forma di sovvenzione diretta pari al 20% dell'importo di un nuovo finanziamento concesso da un soggetto finanziatore accreditato.

Questo aiuto arriverà al 30% per tutte le imprese che assumeranno l'impegno ad assicurare nell'esercizio 2022 i livelli occupazionali in termini di unità lavorative annue (Ula) riferiti all'esercizio 2019. Le domande possono essere presentate a partire dal 5 giugno.

- Consulta la scheda dell'Avviso Pubblico Titolo II - Capo 6 Circolante
- Le imprese possono presentare le domande di agevolazione alla banca (soggetto finanziatore) alla quale chiedono il finanziamento o a un Cofidi. La banca deve deliberare il finanziamento bancario ed inviare telematicamente la domanda entro 2 mesi dalla data di creazione della pratica.

Le banche ed i Confidi devono essere accreditati per la misura Titolo II. Nella sezione dedicata all'Avviso pubblico Titolo II Turismo Capo 6 sul portale Sistema Puglia è presente l'elenco dei soggetti accreditati.

La domanda di agevolazione può essere presentata dal soggetto finanziatore solo tramite procedura telematica dal 5 giugno 2020 al 31 dicembre 2020, salvo esaurimento fondi.

Si allegano al presente Comunicato Ufficiale i documenti informativi relativi ai tre avvisi Microprestito, Titolo II Capo 3 Circolante e Titolo II Capo 6 Circolante.

2. COMUNICAZIONI F.I.G.C. – SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

RIPRESA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE: PUBBLICATO IL PROTOCOLLO ATTUATIVO PER IL CALCIO GIOVANILE E DILETTANTISTICO

Il documento fa seguito a quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito agli allenamenti degli sport di squadra.

A seguito della diramazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra, contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 Maggio 2020, la FIGC e il Settore Giovanile e Scolastico pubblicano il relativo protocollo attuativo per la graduale ripresa del calcio giovanile e dilettantistico.

Il documento, predisposto dal SGS e dalla Commissione Medica della Federazione, fa riferimento all'attuale quadro normativo e a quanto fino ad ora indicato dalle Autorità, dalle Istituzioni e dalle strutture competenti e, nell'ambito della propria competenza, dispone le norme per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere.

Il protocollo, che rappresenta anche fonte di informazione/formazione al fine di ridurre per quanto possibile il rischio di contagio e trasmissione del virus SARS-COV-2, tanto per la salute individuale che per quella pubblica, compatibilmente con lo svolgimento delle attività specifiche del calcio nelle sue varie espressioni (calcio a cinque, beach soccer, etc.), intende pertanto fornire le indicazioni tecnico-organizzative e sanitarie per una graduale ripresa in condizione di sicurezza delle attività di base e degli allenamenti del Calcio Giovanile e Dilettantistico, relativamente ad ogni componente, categoria e settore.

Tale Protocollo si rivolge alle Società sportive affiliate che svolgono attività di base (promozionale, ludica, didattica) Giovanile e Dilettantistica e che gestiscono e utilizzano impianti e strutture sportive; agli Operatori Sportivi (atleti, allenatori, istruttori, dirigenti, medici e altri collaboratori); a genitori o tutori legali degli atleti minori, accompagnatori di atleti disabili.

Nel contesto generale di riavvio dell'attività sportiva in fase pandemica, è opportuno che il Medico competente, ove nominato, collabori con il gestore del sito sportivo/rappresentante dell'organizzazione sportiva (Società sportiva) nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste dalle Linee Guida e dai Protocolli applicativi di riferimento.

Nei casi in cui l'organizzazione sportiva/Società sportiva non abbia incaricato un Medico competente o un Medico Sociale dovrà, in ogni caso, attenersi al presente Protocollo incaricando una persona di riferimento (Tecnico Responsabile, Dirigente) per il rispetto e il controllo delle misure attuative (Delegato per l'attuazione del Protocollo), il quale dovrà comunque operare in collaborazione con un proprio Medico di riferimento.

Si allega al presente Comunicato Ufficiale il Protocollo attuativo.

RIPRESA DELL'ATTIVITÀ GIOVANILE: PUBBLICATE LE PROPOSTE PRATICHE PER L'ALLENAMENTO

Il documento fa seguito al Protocollo attuativo per la ripresa in sicurezza degli sport di squadra.

Tenuto conto delle indicazioni riportate dal Protocollo Attuativo sviluppato nel contesto della pandemia da Covid-19 (SARS-COV-2) per la ripresa in sicurezza delle attività di base e degli allenamenti del calcio giovanile e dilettantistico, al fine di agevolare la ripresa delle attività tecniche da parte delle Società, Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC ha definito alcune proposte pratiche strutturate nel rispetto delle "Disposizioni tecniche per le sedute di allenamento" indicate nel medesimo Protocollo.

Nello specifico, il documento tiene conto di alcune fondamentali peculiarità: un allenatore per ogni gruppo, campi di gioco delimitati, ingresso in campo dei gruppi in orari diversi, distanza di 2 metri, evitare il contatto fisico tra i giocatori, vietare l'uso di pettorine, igienizzare i materiali sportivi, utilizzare sempre una borraccia personale, sconsigliare l'uso delle docce.

Dal punto di vista Metodologico le attività proposte vengono presentate attraverso stazioni che prevedono il coinvolgimento di 4 giocatori in contemporanea, che rappresentano soluzioni trasversali che possono essere adattate, variando spazi ed obiettivi tecnici, alle diverse fasce d'età del settore giovanile.

Si allega al presente Comunicato Ufficiale il documento relativo alle proposte pratiche per le sedute di allenamento.

3. CIRCOLARI E COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.

3.1.1. STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 313 (C.U. N. 213/A FIGC, DISPOSIZIONI IN DEROGA AGLI ARTT. 18 E 20 DELLE N.O.I.F., PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021, PER LE SOCIETÀ DILETTANTISTICHE E SGS) DEL 10 GIUGNO 2020.

Il Consiglio Federale

nella riunione dell'8 giugno 2020;

vista la nota in data 1 giugno 2020, con la quale la Lega Nazionale Dilettanti, rappresentando la situazione di assoluta eccezionalità e straordinarietà determinata dalla emergenza COVID- 19, ha evidenziato l'opportunità di porre in essere, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure che possano agevolare e favorire soluzioni dirette a salvaguardare il patrimonio calcistico in ambito dilettantistico;

ritenuto condivisibile lo spirito della proposta avanzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, tenuto conto del contesto socio economico particolarmente difficile che caratterizza il nostro paese;

va lutato opportuno intervenire, limitatamente alla realtà dilettantistica e di settore giovanile, sui termini di presenta zione delle domande di trasferimento di sede sociale, di fusione, scissione e conferimento di azienda e sulle condizioni per procedere a dette operazioni, introducendo disposizioni derogatorie agli articoli 18 e 20 delle N.O.I.F., valevoli per la stagione sportiva 2020/2021;

visto l'art. 27 dello Statuto Federale;

su proposta del Presidente Federale e d'intesa con la Lega Nazionale Dilettanti

ha deliberato

ai fini del trasferimento di sede, di fusione, di scissione e di conferimento di azienda per società dilettantistiche e del settore giovanile e scolastico (di seguito società), si applicheranno le seguenti disposizioni in deroga agli artt. 18 e 20 delle N.O.I.F., per la stagione sportiva 2020/2021:

- 1) sarà consentito alle società presentare domanda di trasferimento di sede, di fusione, di scissione e di conferimento di azienda entro il 20 luglio 2020;
- 2) il trasferimento di sede sarà consentito alle seguenti condizioni: a) la società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva; b) la società deve trasferirsi in Comune confinante o, anche in Comune non confinante, purché situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia confinante, all'interno della stessa Regione; c) non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni sportive precedenti;
- 3) le società oggetto di fusione, la società oggetto di scissione ovvero la società conferente devono essere affiliate alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva e non si applica per tali operazioni il vincolo delle mancate effettuazioni di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda. nelle due stagioni sportive precedenti.

Restano salve tutte le altre disposizioni non derogate dalle presenti.

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 316 DEL 12 GIUGNO 2020)

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione dell'11 giugno 2020, ha deliberato di prorogare fino al 31 dicembre 2020 le seguenti nomine in scadenza il 30 giugno 2020:

- Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali di cui al Comunicato Ufficiale L.N.D. N. 6 del 1° luglio 2019 e successive modificazioni;
- Commissioni della Lega Nazionale Dilettanti di cui al Comunicato Ufficiale L.N.D. N. 7 del 1° luglio 2019 e successive modificazioni.

STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 314 (C.U. N. 214/A FIGC, MODALITÀ DI CONCLUSIONE E DI DEFINIZIONE DEGLI ESITI DELLA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 DEI CAMPIONATI ORGANIZZATI DALLA L.N.D.) DEL 10 GIUGNO 2020.

MODALITÀ DI CONCLUSIONE E DI DEFINIZIONE DEGLI ESITI DELLA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 DEI SEGUENTI CAMPIONATI ORGANIZZATI DALLA L.N.D. A LIVELLO NAZIONALE: CAMPIONATO DI SERIE D, CAMPIONATO DI SERIE C DI CALCIO FEMMINILE, CAMPIONATO DI SERIE A MASCHILE DI CALCIO A 5, CAMPIONATO DI SERIE A/2 MASCHILE DI CALCIO A 5, CAMPIONATO DI SERIE B MASCHILE DI CALCIO A 5, CAMPIONATO DI SERIE A FEMMINILE DI CALCIO A 5, CAMPIONATO DI SERIE A/2 FEMMINILE DI CALCIO A 5 E CAMPIONATO DI ECCELLENZA, ORGANIZZATO A LIVELLO TERRITORIALE, NONCHÈ DI TUTTE LE ALTRE COMPETIZIONI ORGANIZZATE A LIVELLO TERRITORIALE DALLA L.N.D.

Il Consiglio Federale

- nella riunione dell'8 giugno 2020;
- vista la Delibera del Consiglio Federale n. 197/A del 20 maggio 2020 nella quale così, tra l'altro, si legge:

delibera

- 1) la premessa fa parte integrante della delibera;
- 2) di interrompere definitivamente lo svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, sia a livello nazionale che territoriale, relative alla stagione sportiva 2019/2020;
- 3) rinviare ad altra delibera i provvedimenti relativi agli esiti delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2019/2020 e definitivamente sospesi col presente provvedimento;

- vista la nota prot. n. 0008102-U del 4 giugno 2020 a firma del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, inviata in pari data al Presidente Federale, agli atti del Consiglio Federale, nella quale così, tra l'altro, si legge:

"appare opportuno che in occasione del prossimo Consiglio Federale, sulla base di quanto previsto dalle vigenti norme dello Statuto Federale (cfr., in particolare, articoli 3, comma I), lett. h; 13 comma 2 e 27), venga proposto al medesimo Consiglio Federale di adottare una Delibera che tenga conto dei criteri di seguito riportati.

Nello specifico, per quanto riguarda le competizioni sportive a livello Nazionale organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, relative alla stagione sportiva 2019/2020, ed in particolare:

- Campionato di Serie D;
- Campionato di Serie C di Calcio Femminile;
- Campionati di Serie A, A/2 e B di Calcio a Cinque Maschile;
- Campionati di Serie A e A/2 di Calcio a Cinque Femminile

si ritiene che, al fine di salvaguardare il primario valore del merito sportivo che caratterizza ogni competizione sportiva, dovrà tenersi conto della situazione di classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva delle stesse competizioni sportive sia per quanto riguarda le promozioni che per quanto riguarda le retrocessioni.

In virtù dell'applicazione di detto criterio, pertanto, potrebbe darsi luogo, al fine di consentire la partecipazione alla prossima Stagione Sportiva 2020/2021, alle seguenti promozioni e retrocessioni per ogni singola competizione:

Campionato di Serie D: 1 promozione e 4 retrocessioni per ciascuno dei 9 gironi;

Comunicato Ufficiale n. 38 della Delegazione Provinciale LND di Lecce S.S. 2019/2020

Campionato di Serie C di Calcio Femminile: 4 promozioni (1 per ciascuno dei 4 gironi, con conseguente cambio di format del Campionato di Serie B per la stagione sportiva 2020/2021) e 2 retrocessioni per ciascuno dei 4 gironi;

Campionato di Serie A maschile di Calcio a 5: non si procederà all'assegnazione del titolo italiano per la stagione sportiva 2019/2020 - a seguito di specifica richiesta in tal senso avanzata dalla Divisione Calcio a 5 -, riconoscendo tuttavia alla prima classificata la qualificazione alla U.E.F.A. Champions League della stagione sportiva 2020/2021. Per detto Campionato vi saranno 3 retrocessioni;

Campionato di Serie A/2 maschile di Calcio a 5: 3 promozioni (1 per ciascuno dei 3 gironi), e 2 retrocessioni dirette per ciascuno dei 3 gironi, in aggiunta ad altre 2 retrocessioni determinate mediante il calcolo della peggiore media punti per partita tra le tre ultime in classifica di ogni girone);

Campionato di Serie B maschile di Calcio a 5: 8 promozioni (1 per ciascuno degli 8 gironi) e 8 retrocessioni (1 per ciascuno degli 8 gironi);

Campionato di Serie A femminile di Calcio a 5: non assegnazione del titolo italiano alla prima classificata e 3 retrocessioni;

Campionato di Serie A/2 femminile di Calcio a 5: 4 promozioni (1 per ciascuno dei 4 gironi) e 12 retrocessioni (3 per ciascuno dei 4 gironi).

Per l'applicazione di detti criteri, dovrebbe essere delegata alla Lega Nazionale Dilettanti la compilazione delle classifiche e, conseguentemente, la determinazione delle Società promosse e retrocesse per ogni singolo Campionato.

In relazione al Campionato di Eccellenza, organizzato dalla L.N.D a livello Territoriale, inoltre, attesa la diretta connessione con il Campionato di Serie D, dovrebbero applicarsi i medesimi criteri e, conseguentemente, tener conto della situazione di classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva della stessa competizione sportiva.

In applicazione di tale criterio, pertanto, saranno promosse al Campionato Nazionale di Serie D le prime classificate in ogni girone e retrocesse al Campionato di Promozione, nell'ambito dei rispettivi Comitati Regionali, le Società nel numero previsto da ogni singolo Comitato Regionale per i rispettivi gironi di propria competenza.

In relazione alla necessità di garantire il completamento dell'organico del Campionato di Serie D, dovrà tenersi conto, in ossequio al richiamato principio del merito sportivo, delle Società che hanno ottenuto la migliore posizione secondo la classifica "cristallizzata" al momento della definitiva interruzione del Campionato, applicando coefficienti correttivi nel caso in cui le squadre non avessero disputato lo stesso numero di gare.

Tuttavia, in considerazione della crisi economica determinata dalla diffusione del coronavirus COVID-19 e, comunque, delle peculiarità delle situazioni in ambito territoriale, dovrebbe essere concessa la facoltà per il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti di valutare situazioni di carattere straordinario, in relazione ad eventuali carenze negli organici dei campionati di Eccellenza della prossima stagione sportiva 2020/2021, con l'applicazione di criteri in deroga all'adottanda deliberazione del Consiglio Federale, in particolar modo valutati gli organici dei singoli Campionati a livello Regionale.

Da ultimo, per tutte le altre competizioni sportive a livello Territoriale organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, relative alla stagione sportiva 2019/2020, si ritiene opportuno che venga concessa delega alla Lega Nazionale Dilettanti ed alle sue articolazioni territoriali di stabilire i criteri relativi alla determinazione delle classifiche all'esito della definitiva interruzione delle medesime competizioni, con possibilità di valutare situazioni di carattere straordinario, in relazione ad eventuali carenze negli organici dei campionati della prossima stagione sportiva 2020/2021;

- visto l'art. 218, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34;

ha deliberato

nell'esercizio dei poteri attribuiti dall'art. 218, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34

1. le premesse fanno parte integrante della presente delibera;
2. Campionato di Serie D: si darà luogo a 1 promozione e 4 retrocessioni per ciascuno dei 9 gironi;
3. Campionato di Serie C di Calcio Femminile: si darà luogo a 4 promozioni (1 per ciascuno dei 4 gironi, con conseguente cambio di format del Campionato di Serie B per la stagione sportiva 2020/2021) e 2 retrocessioni per ciascuno dei 4 gironi;
4. Campionato di Serie A maschile di Calcio a 5: non si procederà all'assegnazione del titolo italiano per la stagione sportiva 2019/2020 - a seguito di specifica richiesta in tal senso avanzata dalla Divisione Calcio a 5 -, riconoscendo tuttavia alla prima classificata la qualificazione alla U.E.F.A. Champions League della stagione sportiva 2020/2021. Per detto Campionato vi saranno 3 retrocessioni;

5. Campionato di Serie N 2 maschile di Calcio a 5: si darà luogo a 3 promozioni (1 per ciascuno dei 3 gironi), e 2 retrocessioni dirette per ciascuno dei 3 gironi, in aggiunta ad altre 2 retrocessioni determinate mediante il calcolo della peggiore media punti per partita tra le terz'ultime in classifica di ogni girone;
6. Campionato di Serie B maschile di Calcio a 5: si darà luogo a 8 promozioni (1 per ciascuno degli 8 gironi) e 8 retrocessioni (1 per ciascuno degli 8 gironi);
7. Campionato di Serie A femminile di Calcio a 5: non si procederà all'assegnazione del titolo italiano per la stagione sportiva 2019/2020 e vi saranno 3 retrocessioni;
8. Campionato di Serie A/2 femminile di Calcio a 5: si darà luogo a 4 promozioni (1 per ciascuno dei 4 gironi) e 12 retrocessioni (3 per ciascuno dei 4 gironi);
9. alla compilazione delle classifiche e, conseguentemente, alla determinazione delle Società promosse e retrocesse per ogni singolo Campionato di cui ai precedenti punti, viene delegata la Lega Nazionale Dilettanti, che dovrà in ogni caso tenere conto della situazione di classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva delle stesse competizioni sportive, tenuto altresì conto del numero delle gare disputate da ogni squadra;
10. in relazione al Campionato di Eccellenza, organizzato dalla L.N.D. a livello Territoriale, attesa la diretta connessione con il Campionato di Serie D, devono applicarsi i medesimi criteri e, conseguentemente, tener conto della situazione di classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva della stessa competizione sportiva, tenuto altresì conto del numero delle gare disputate da ogni squadra. In applicazione di tale criterio, pertanto, saranno promosse al Campionato Nazionale di Serie D le prime classificate in ogni girone e retrocesse al Campionato di Promozione, nell'ambito dei rispettivi Comitati Regionali, le Società nel numero previsto da ogni singolo Comitato Regionale per i rispettivi gironi di propria competenza. In relazione alla eventuale necessità di garantire il completamento dell'organico del Campionato di Serie D, dovrà tenersi conto, in ossequio al richiamato principio del merito sportivo, delle Società che hanno ottenuto la migliore posizione secondo la classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva del Campionato, tenuto altresì conto del numero delle gare disputate da ogni squadra;
11. in considerazione della crisi economica determinata dalla diffusione del coronavirus COVID- 19 e, comunque, delle peculiarità delle situazioni in ambito territoriale, si attribuisce facoltà al Presidente della Lega Nazionale Dilettanti di valutare situazioni di carattere straordinario, in relazione ad eventuali carenze negli organici dei campionati di Eccellenza della prossima stagione sportiva 2020/2021, con l'applicazione di criteri in deroga all'adottanda deliberazione del Consiglio Federale, in particolar modo valutati gli organici dei singoli Campionati a livello Regionale;
12. con riferimento a tutte le altre competizioni sportive a livello Territoriale organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, relative alla stagione sportiva 2019/2020, si attribuisce delega alla Lega Nazionale Dilettanti ed alle sue articolazioni territoriali al fine di stabilire i criteri relativi alla determinazione delle classifiche all'esito della definitiva interruzione delle medesime competizioni, tenuto altresì conto del numero delle gare disputate da ogni squadra, con possibilità di valutare situazioni di carattere straordinario, in relazione ad eventuali carenze negli organici dei campionati della prossima stagione sportiva 2020/2021.

STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 315 (C.U. N. 217/A FIGC, DEROGA ART. 94TER N.O.I.F.) DEL 11 GIUGNO 2020.

Il Consiglio Federale

- nella riunione del Consiglio Federale dell' 8 Giugno 2020;
- preso atto delle richieste congiunte pervenute dalla Lega Nazionale Dilettanti e dall'Associazione Italiana Allenatori di Calcio, dirette ad ottenere una diversa modulazione dei termini previsti dall'art 94ter delle N.O.I.F.;
- ritenuta condivisibile la proposta avanzata dalle suddette componenti in considerazione degli effetti derivati, anche sulle procedure innanzi al Collegio Arbitrale presso la L.N.D, dalla emergenza COVID-19 e dalla sospensione delle attività negli ultimi mesi;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

ai soli fini delle iscrizioni ai campionati della stagione sportiva 2020/2021, le disposizioni di cui all'art. 94ter, comma 13 delle N.O.I.F. devono intendersi sostituite dalle seguenti:

Il pagamento agli allenatori delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva. **Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 15 luglio 2020 ed aventi ad oggetto ratei di premio di tesseramento annuale e rimborsi spese maturati sino al 29 febbraio 2020, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione sportiva 2020/2021 qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.**

(STRALCIO CIRCOLARE N. 18 - 2020 CENTRO STUDI TRIBUTARI)

Oggetto: Contributo a fondo perduto ex art. 25 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 - Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche - Modello per l'istanza - Circolare n. 15 del 13 giugno 2020 dell'Agenzia delle Entrate

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stati definiti il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del D.L. n. 34/2020 ed è stato approvato il modello di predisposizione dell'istanza, reperibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Inoltre, sono state fornite istruzioni per la richiesta del contributo.

Con la precedente Circolare LND n. 59 del 1° giugno 2020, sono stati forniti i primi chiarimenti in merito alle disposizioni recate dal D.L. n. 34 e, in particolare, per quanto riguarda il contributo a fondo perduto, è stato fatto cenno ai dubbi sulla possibilità o meno da parte delle ASD di poter accedere al beneficio.

Premesso che sullo specifico argomento non sono stati ancora forniti i necessari chiarimenti, è comunque da rilevare che il contributo spetta, comunque, anche agli Enti non commerciali, con partita IVA, relativamente ai ricavi e proventi conseguiti nell'eventuale esercizio di attività commerciali.

A tale riguardo, nelle istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate per la compilazione del modello di richiesta del contributo, è riportata, a pag. 4, una tabella riepilogativa dei campi della dichiarazione REDDITI ENC 2020 nei quali sono riportati i ricavi da prendere in considerazione ai fini della determinazione del contributo.

I soggetti in contabilità ordinaria devono fare riferimento ai ricavi esposti nel **quadro RS 111**; i soggetti in contabilità semplificata, al **quadro RG2, col. 7**, (*quadro utilizzabile anche dai soggetti in regime forfetario ex L. 398/91*); i soggetti in regime forfetario ex art. 145 TUIR, al **quadro RG4, col. 2**.

Pertanto, è da ritenere che anche le ASD come peraltro, le SSD, possano procedere alla richiesta del contributo relativamente ai proventi commerciali realizzati.

Circa i ricavi deve trattarsi di quelli di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), e, cioè, "i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa" (lett. a) e "i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione" (lett. b).

Per determinare il fatturato, che si calcola al netto dell'IVA, e i corrispettivi si deve fare riferimento a tutte le fatture attive e ai corrispettivi che riguardano operazioni (cessioni o prestazioni) con data di emissione in aprile.

A tale proposito, si porta a conoscenza dei destinatari della presente Circolare che il contributo va richiesto, inviando l'apposito modello, a far tempo dal pomeriggio del **15 giugno 2020** – *ma non si tratta un click day* - e non oltre il **13 agosto 2020**, all'Agenzia delle Entrate, anche avvalendosi di apposito intermediario, mediante il canale telematico Entratel oppure tramite una procedura web che l'Agenzia sta attivando sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Il contributo spetta, tra l'altro, alle imprese e alle partite IVA a patto che siano in attività alla data di presentazione dell'istanza.

Il contributo spetta in presenza di due requisiti:

1 – aver conseguito nel 2019 ricavi/compensi non superiori a 5 milioni di euro,

2 – l'ammontare del fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'analogo ammontare del mese di aprile 2019.

Alla differenza del fatturato/corrispettivi tra aprile 2019 e aprile 2020 sui applica una specifica percentuale in relazione all'ammontare dei ricavi pari al:

-20% se i ricavi del 2019 non superano i 400 mila euro;

-15% se i ricavi del 2019 non superano un milione di euro;

-10% se i ricavi del 2019 non superano i 5 milioni di euro

Si riportano, di seguito, alcuni esempi:

A – ASD/SSD che nell'anno 2019 ha conseguito ricavi commerciali per un importo **inferiore a 400 mila euro** e che ad aprile 2019 ha contabilizzato ricavi per 60 mila euro contro 10 mila nell'aprile 2020: il contributo è pari al **20%** della differenza di 50 mila euro, per un importo di **10 mila euro**;

B – ASD/SSD che nell'anno 2019 ha conseguito ricavi commerciali per un importo superiore a 400 mila euro ma inferiore ad **un milione di euro** e che nell'aprile 2019 ha conseguito ricavi per 60 mila euro contro 10 mila dell'aprile 2020: il contributo è pari al 15% della differenza di 50 mila euro, per un importo di **7.500 euro**;

C – ASD/SSD che nell'anno 2019 ha conseguito ricavi per un importo superiore ad un milione ma inferiore a **5 milioni** di euro, e che nell'aprile 2019 ha conseguito ricavi per 60 mila euro contro 10 mila dell'aprile 2020: il contributo è pari al 10% della differenza di 50 mila euro, per un importo di **5 mila euro**.

Il contributo è, comunque, riconosciuto per un **importo non inferiore a 1.000,00 euro per le persone fisiche e a 2.000,00 euro per soggetti diversi dalle persone fisiche**.

Il contributo è escluso da tassazione ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

A seguito della presentazione dell'istanza, viene rilasciata dall'Agenzia delle Entrate una prima ricevuta di presa in carico ovvero di scarto e, entro 7 giorni dalla data della ricevuta di presa in carico, è rilasciata una seconda ricevuta che attesta l'accoglimento dell'istanza ovvero lo scarto con i motivi del rigetto.

E' previsto che possa essere presentata un'istanza di rinuncia.

L'erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul c/c identificato dall'IBAN indicato nell'istanza, intestato al codice fiscale del soggetto.

Successivamente all'erogazione, l'Agenzia delle Entrate procede al controllo dei dati dichiarati.

Qualora il contributo risultasse non spettante, lo stesso verrà recuperato dall'Agenzia delle Entrate con applicazione di interessi e sanzioni che vanno dal 100 al 200% del contributo; nei casi più gravi è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni.

Chi ha rilasciato una non veritiera autocertificazione di regolarità antimafia è, inoltre, punito con la reclusione da 2 a 6 anni.

(STRALCIO NOTA SEGRETERIA LEGA NAZIONALE DILETTANTI)

Oggetto: Premi/indennizzi stagioni sportive 2019/2020 e precedenti

Si riporta la nota di pari oggetto della Lega Pro, al fine di informare le Società affiliate di rispettiva competenza di dover segnalare l'importo di eventuali premi/indennizzi ex artt. 100/3 e 100/7, N.O.I.F., maturati nella stagione sportiva 2019/2020, ovvero nelle stagioni precedenti, in previsione dell'avvio della s.s. 2020/2021.

NOTA SEGRETERIA LEGA PRO

Oggetto: Premi/indennizzi stagioni sportive 2019/2020 e precedenti

Con riferimento a quanto indicato in oggetto, Vi invitiamo a chiedere alle Vostre Società se sono maturati premi /indennizzi a loro favore ex artt. 100/3 e 100/7 delle N.O.I.F., invitandole ad inviare una lettera di richiesta ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica:

- tesseramento@lega-pro.com (mail)
- tesseramento-legapro@legalmail.it (prec)

4. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

DALL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO MUTUI A TASSO ZERO PER LE SOCIETÀ

I finanziamenti, destinati a far fronte alle esigenze di liquidità dei sodalizi di base, vanno da un minimo di 3000 a un massimo di 25000 euro. Rimborso in 6 anni, due dei quali di preammortamento.

Un'interessante opportunità in favore delle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI. L'Istituto per il Credito sportivo, in ossequio a quanto previsto dal decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali", potrà erogare mutui – senza garanzie e a tasso 0 - destinati alle società sportive di base.

L'Istituto ha previsto in favore delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche iscritte al registro CONI o alla Sezione parallela CIP da almeno un anno - ai sensi del decreto - la concessione di finanziamenti, destinati a far fronte alle esigenze di liquidità correlate all'emergenza COVID-19, con le seguenti caratteristiche:

- Importo → da un minimo di 3.000 Euro a un massimo di 25.000 Euro, nella misura massima consentita del 25% del fatturato dell'ultimo bilancio o delle entrate dell'ultimo rendiconto (in entrambe i casi, almeno 2018), regolarmente approvati dalla società o dalla associazione;
- Durata → 6 anni, dei quali 2 di preammortamento e 4 di ammortamento;
- pagamento prima rata → dopo i 2 anni di preammortamento; tasso d'interesse: totale abbattimento degli interessi per l'intera durata del finanziamento, da parte del Fondo Contributi Interessi - Comparto Liquidità;
- garanzia → 100 % del finanziamento da parte del Fondo di Garanzia - Comparto Liquidità.

Il prodotto, unitamente a tutte le specifiche e alla documentazione necessaria, sarà reso disponibile non appena concluso l'iter formale del Decreto Ministeriale, già sottoscritto dal Ministro Vincenzo Spadafora, che definisce i criteri di funzionamento del Fondo di Garanzia – Comparto Liquidità, ai sensi dell'art.14 del Decreto Liquidità.

Nei prossimi giorni quindi le Ssd e le Asd potranno accedere alla richiesta di finanziamento direttamente dall'homepage del sito www.creditosportivo.it nella sezione dedicata alle misure di sostegno collegate all'emergenza epidemiologica Covid-19, compilando il modulo online.

Tra i documenti che le SSD e le ASD interessate al finanziamento dovranno allegare, è prevista una lettera di attestazione da parte della Federazione Sportiva Nazionale di riferimento che le suddette sono affiliate da almeno 1 anno ed in regola con i pagamenti degli impegni associativi.

Per informazioni è possibile contattare l'Istituto per il Credito Sportivo al numero verde **800.608.398** oppure inviare una e-mail a infoemergenzacovid19@creditosportivo.it

• CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE

• TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI CAPITALI IN SOCIETÀ DI PERSONE

• TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE A SOCIETÀ DI CAPITALI

• CAMBIO DI SEDE SOCIALE

In data 10 giugno 2020 la FIGC ha accolto le richieste di deroga agli artt. 18 e 20 delle NOIF avanzate dalla LND e pubblicate sul C.U. n.231/A del 10/6/2020, riportato dalla LND su proprio C.U. n.313 del 10/6/2020, riportato sul C.U. del CR PUGLIA n. 93 dell'11/6/2020

- la società deve essere affiliata alla FIGC da almeno **UNA Stagione Sportiva**
- la società deve trasferirsi in Comune confinante o, anche in Comune non confinante, purché situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia confinante, all'interno della stessa Regione
- non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni sportive precedenti

Restano salve tutte le altre disposizioni non derogate dalla presente

• CAMBIO DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE

In data 10 giugno 2020 la FIGC ha accolto le richieste di deroga agli artt. 18 e 20 delle NOIF avanzate dalla LND e pubblicate sul C.U. n.231/A del 10/6/2020, riportato dalla LND su proprio C.U. n.313 del 10/6/2020, riportato sul C.U. del CR PUGLIA n. 93 dell'11/6/2020

- la società deve essere affiliata alla FIGC da almeno **UNA Stagione Sportiva**
- la società deve trasferirsi in Comune confinante o, anche in Comune non confinante, purché situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia confinante, all'interno della stessa Regione
- non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni sportive precedenti

Restano salve tutte le altre disposizioni non derogate dalla presente

• FUSIONI - SCISSIONI

In data 10 giugno 2020 la FIGC ha accolto le richieste di deroga agli artt. 18 e 20 delle NOIF avanzate dalla LND e pubblicate sul C.U. n.231/A del 10/6/2020, riportato dalla LND su proprio C.U. n.313 del 10/6/2020, riportato sul C.U. del CR PUGLIA n. 93 dell'11/6/2020

- le società oggetto di fusione, la società oggetto di scissione ovvero la società conferente devono essere affiliate alla FIGC da almeno una stagione sportiva e non si applica per tali operazioni il vincolo delle mancate effettuazioni di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda nelle due stagioni sportive precedenti.

Restano salve tutte le altre disposizioni non derogate dalla presente

• CAMBI DI ATTIVITÀ DA SETTORE GIOVANILE A DILETTANTI E VICEVERSA

Le Società interessate alle fusioni, scissioni, cambi di denominazione sociale, alla trasformazione di Società, ai cambi di sede sociale, ai cambi di denominazione e sede sociale e ai cambi di attività da settore giovanile a dilettanti e viceversa **dovranno richiedere l'apposito modulo allo scrivente Comitato Regionale** disponibile anche on line <http://www.lndpuglia.it/index.php/it/servizi/modulistica-cr>

- ✚ Le richieste di **CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE, TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI CAPITALI IN SOCIETÀ DI PERSONE E TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE A SOCIETÀ DI CAPITALI** dovranno pervenire presso questo Comitato Regionale, per l'esame preliminare, entro e non oltre il **30 GIUGNO 2020**.

- ✚ Le richieste di **CAMBI DI SEDE SOCIALE, CAMBI DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE, FUSIONE e SCISSIONE** dovranno pervenire presso questo Comitato Regionale, per l'esame preliminare, entro e non oltre il **8 LUGLIO 2020**.

- ✚ Le richieste di **CAMBI DI ATTIVITÀ DA SETTORE GIOVANILE A DILETTANTI E VICEVERSA** potranno pervenire presso questo Comitato Regionale, per l'esame preliminare, a partire dal **22 GIUGNO 2020**.

- ✚ a) **Si richiama l'attenzione sulle seguenti modalità primarie valide per** le fusioni, le scissioni, cambi di denominazione sociale, cambi di sede sociale, cambi di denominazione e sede sociale, trasformazione di Società di capitali in Società di persone e trasformazione da Società di persone, associazioni riconosciute o non riconosciute a Società di capitali:

- i verbali dovranno riguardare le **ASSEMBLEE GENERALI DEI SOCI**; **non avendo titolo** a deliberare le fusioni, le scissioni, cambi di denominazione sociale, cambi di sede sociale, cambi di denominazione e sede sociale, trasformazione di Società di capitali in Società di persone e trasformazione da Società di persone, associazioni riconosciute o non riconosciute a Società di capitali, **i soli** Consigli Direttivi o i Presidenti delle società stesse;
- DENOMINAZIONE SOCIALE: agli effetti della compatibilità delle denominazioni, stante la necessità di diversificare le denominazioni stesse delle Società, l'esistenza di altra Società con identica o simile denominazione comporta per la Società oggetto del cambio, l'inserimento di una aggettivazione che deve **SEMPRE PRECEDERE** la denominazione e non seguire la denominazione;
- la tipologia* (cit. SIGLA es. "A.S.D.") deve **PRECEDERE** la denominazione che deve **essere adeguata ai sensi dell'Art. 90, commi 18 e 18 ter, della Legge 289/2002 (come modificato dalla Legge 128/2004)**

*Tipologie delle Società

A.S.D. = Associazione Sportiva Dilettantistica
A.C.D. = Associazione Calcio Dilettantistica
S.S.D. = Società Sportiva Dilettantistica
G.S.D. = Gruppo Sportivo Dilettantistico
S.C.D. = Società Calcio Dilettantistica
C.S.D. = Centro Sportivo Dilettantistico
F.C.D. = Football Club Dilettantistico
A.P.D. = Associazione Polisportiva Dilettantistica
U.P.D. = Unione Polisportiva Dilettantistica
U.S.D. = Unione Sportiva Dilettantistica
POL.D. = Polisportiva Dilettantistica

N.B. La tipologia* della Società (come sopra riportata), va **SEMPRE** indicata, ai sensi della succitata normativa

Inoltre si precisa che :

- **la sigla (tipologia sociale)** deve essere contenuta nelle **6 caselle**, comprese le punteggiature (es. "POL.D." = 6 caselle);
- **la denominazione** non può superare le **25 caselle**, compresi gli spazi fra le parole che lo compongono;
- **non possono essere ammesse** denominazioni con 25 lettere senza spazi

Esempi di alcune denominazioni incompatibili:

"SCUOLA CALCIO", non è denominazione trattandosi di un riconoscimento ufficiale che **deve essere rilasciato dal Settore Giovanile e Scolastico alle Società che svolgono attività giovanile nelle categorie di base, affiliate da almeno due Stagioni Sportive alla F.I.G.C. e che hanno determinati requisiti:**

"NUOVA", qualora esista altra Società con identica denominazione (p.e. denominazione XXX incompatibile con "NUOVA XXX");

"RINASCITA" qualora esista altra Società con identica denominazione (p.e. denominazione XXX incompatibile con "RINASCITA XXX");

(p.e. denominazione già esistente "XXX" incompatibile con "RINASCITA XXX").

(p.e. denominazione già esistente "XXX" incompatibile con "2009 XXX")

Particolare esame per le denominazioni **GIOVANI XXX – GIOVANILE XXX – BOYS XXX – JUNIOR XXX** – per esistenza di altra Società con identica denominazione "XXX" che partecipano ai relativi campionati giovanili).

- **NON SONO AMMESSE** denominazione di carattere esclusivamente propagandistico o pubblicitario;
- **NON SONO AMMESSE** denominazioni che riportano consonanti peraltro incomprensibili (p.e. EFXXX, MFKXXX, BSEXXX, etc.)

CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE (art. 17 delle N.O.I.F.)

VERIFICARE PRELIMINARMENTE CON IL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND LA COMPATIBILITÀ DELLA NUOVA DENOMINAZIONE SOCIALE

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- **modulo di domanda per cambio di denominazione sociale** (da richiedere allo scrivente Comitato Regionale - disponibile anche on line <http://www.lndpuglia.it/index.php/it/servizi/modulistica-cr>)
- **verbale dell'Assemblea generale dei soci che ha deliberato il cambio ed elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi CONTROFIRMATO DA TUTTI I PRESENTI**

(N.B. le delibere delle Società inerente il cambio di denominazione sociale devono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione da della F.I.G.C.)

- **atto costitutivo ORIGINARIO** (n.b. vecchia denominazione sociale)

N.B. IN MANCANZA DI ATTO COSTITUTIVO ORIGINARIO LA DOMANDA VERRA' RESPINTA D'UFFICIO

- **statuto sociale CON LA NUOVA DENOMINAZIONE**

TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI CAPITALI IN SOCIETÀ DI PERSONE (art. 17 delle N.O.I.F.)

SE VARIATA - VERIFICARE PRELIMINARMENTE CON IL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND LA COMPATIBILITÀ DELLA NUOVA DENOMINAZIONE SOCIALE

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- **modulo di domanda per cambio di denominazione sociale** (da richiedere allo scrivente Comitato Regionale - disponibile anche on line <http://www.lndpuglia.it/index.php/it/servizi/modulistica-cr>)
- **verbale dell'Assemblea generale dei soci che ha deliberato la trasformazione, ed elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi CONTROFIRMATO DA TUTTI I PRESENTI**
(N.B. le delibere della Società inerenti il cambio di denominazione sociale devono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.)
- **atto costitutivo ORIGINARIO** (n.b. vecchia denominazione) **ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETÀ PRIMA DELLA TRASFORMAZIONE**

N.B. IN MANCANZA DI ATTO COSTITUTIVO ORIGINARIO LA DOMANDA VERRA' RESPINTA D'UFFICIO

- **statuto sociale CON LA NUOVA DENOMINAZIONE**

Le modalità sono le stesse riportate nel punto a)

La procedura corretta della trasformazione da Società di capitali in Società di persone è disciplinata dall'ART. 2500 sexies del Codice Civile.

N.B. L'ATTO DI TRASFORMAZIONE DEVE ESSERE REDATTO DA NOTAIO

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE A SOCIETÀ DI CAPITALI (art. 17 delle N.O.I.F.)

SE VARIATA - VERIFICARE PRELIMINARMENTE CON IL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND LA COMPATIBILITÀ DELLA NUOVA DENOMINAZIONE SOCIALE

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- **modulo di domanda per cambio di denominazione sociale** (da richiedere allo scrivente Comitato Regionale - disponibile anche on line <http://www.lndpuglia.it/index.php/it/servizi/modulistica-cr>)
- **verbale dell'Assemblea generale dei soci che ha deliberato la trasformazione**, adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e segg. del Codice Civile e dello Statuto Sociale, con la nuova denominazione ed elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi **CONTROFIRMATO DA TUTTI I PRESENTI**
(N.B. la delibera della Società inerenti il cambio di denominazione sociale deve espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.)
- **atto costitutivo ORIGINARIO** (n.b. vecchia denominazione) **ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETÀ PRIMA DELLA TRASFORMAZIONE**

N.B. IN MANCANZA DI ATTO COSTITUTIVO ORIGINARIO LA DOMANDA VERRA' RESPINTA D'UFFICIO

- **statuto sociale CON LA NUOVA DENOMINAZIONE**

Le modalità sono le stesse riportate nel punto a)

N.B. L'ATTO DI TRASFORMAZIONE DEVE ESSERE REDATTO DA NOTAIO

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

Ottenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, le Società devono fornire immediata prova alla F.I.G.C.

CAMBI DI SEDE SOCIALE (tra comuni confinanti) (art. 18 N.O.I.F.)

VERIFICARE PRELIMINARMENTE CON IL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND LA COMPATIBILITÀ DELLA NUOVA SEDE SOCIALE

In data 10 giugno 2020 la FIGC ha accolto le richieste di deroga agli artt. 18 e 20 delle NOIF avanzate dalla LND e pubblicate sul C.U. n.231/A del 10/6/2020, riportato dalla LND su proprio C.U. n.313 del 10/6/2020, riportato sul C.U. del CR PUGLIA n. 93 dell'11/6/2020

- la società deve essere affiliata alla FIGC da almeno **UNA Stagione Sportiva**
 - la società deve trasferirsi in Comune confinante o, anche in Comune non confinante, purché situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia confinante, all'interno della stessa Regione
 - non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni sportive precedenti
- Restano salve tutte le altre disposizioni non derogate dalla presente**

NON COSTITUISCE CAMBIO DI SEDE LA VARIAZIONE DELL'INDIRIZZO SOCIALE NELL'AMBITO DELLO STESSO COMUNE

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- **modulo di domanda per cambio di sede sociale** (da richiedere allo scrivente Comitato Regionale - disponibile anche on line <http://www.lndpuglia.it/index.php/it/servizi/modulistica-cr>)
- **verbale dell'Assemblea generale dei soci che ha deliberato il cambio ed elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi CONTROFIRMATO DA TUTTI I PRESENTI**
(N.B. le delibere delle Società inerenti il cambio di denominazione sociale devono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.)
- **atto costitutivo ORIGINARIO** (n.b. vecchia denominazione)

N.B. IN MANCANZA DI ATTO COSTITUTIVO ORIGINARIO LA DOMANDA VERRA' RESPINTA D'UFFICIO

- **statuto sociale CON LA NUOVA SEDE SOCIALE**

Le modalità sono le stesse riportate nel punto a)

CAMBI DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE (art. 17 e art. 18 N.O.I.F.)

VERIFICARE PRELIMINARMENTE CON IL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND LA COMPATIBILITÀ DELLA NUOVA DENOMINAZIONE E DELLA NUOVA SEDE SOCIALE

In data 10 giugno 2020 la FIGC ha accolto le richieste di deroga agli artt. 18 e 20 delle NOIF avanzate dalla LND e pubblicate sul C.U. n.231/A del 10/6/2020, riportato dalla LND su proprio C.U. n.313 del 10/6/2020, riportato sul C.U. del CR PUGLIA n. 93 dell'11/6/2020

- la **società** deve essere affiliata alla FIGC da almeno **UNA Stagione Sportiva**
- la **società** deve trasferirsi in Comune confinante o, anche in Comune non confinante, purché situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia confinante, all'interno della stessa Regione
- non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni sportive precedenti

Restano salve tutte le altre disposizioni non derogate dalle presenti

NON COSTITUISCE CAMBIO DI SEDE LA VARIAZIONE DELL'INDIRIZZO SOCIALE NELL'AMBITO DELLO STESSO COMUNE

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- **modulo di domanda per cambio di denominazione e sede sociale** (da richiedere allo scrivente Comitato Regionale - disponibile anche on line <http://www.lndpuglia.it/index.php/it/servizi/modulistica-cr>)
- **verbale dell'Assemblea generale dei soci che ha deliberato il cambio ed elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi CONTROFIRMATO DA TUTTI I PRESENTI**
(*N.B. la delibera della Società inerenti il cambio di denominazione sociale deve espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.*)
- **atto costitutivo ORIGINARIO** (n.b. vecchia denominazione)

N.B. IN MANCANZA DI ATTO COSTITUTIVO ORIGINARIO LA DOMANDA VERRA' RESPINTA D'UFFICIO

- **statuto sociale CON LA NUOVA DENOMINAZIONE E DELLA NUOVA SEDE SOCIALE**

Le modalità sono le stesse riportate nel punto a)

FUSIONI (art. 20 delle N.O.I.F.)

VERIFICARE LA COMPATIBILITÀ PRELIMINARMENTE CON IL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND LA COMPATIBILITÀ DELLA NUOVA DENOMINAZIONE E DELLA NUOVA SEDE SOCIALE RELATIVA ALLA SOCIETÀ SORGENTE

In data 10 giugno 2020 la FIGC ha accolto le richieste di deroga agli artt. 18 e 20 delle NOIF avanzate dalla LND e pubblicate sul C.U. n.231/A del 10/6/2020, riportato dalla LND su proprio C.U. n.313 del 10/6/2020, riportato sul C.U. del CR PUGLIA n. 93 dell'11/6/2020

- le **società** oggetto di fusione, la **società** oggetto di scissione ovvero la **società** conferente devono essere affiliate alla FIGC da almeno una stagione sportiva e non si applica per tali operazioni il vincolo delle mancate effettuazioni di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda nelle due stagioni sportive precedenti.

Restano salve tutte le altre disposizioni non derogate dalla presente

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- **modulo di domanda di fusione fra società** (da richiedere allo scrivente Comitato Regionale - disponibile anche on line <http://www.lndpuglia.it/index.php/it/servizi/modulistica-cr>)
- **verbali assembleari generale dei soci - DISGIUNTI - delle Società che hanno deliberato la fusione ed elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi CONTROFIRMATO DA TUTTI I PRESENTI**
(*N.B. le delibere delle Società inerenti la fusione debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.*)
- **verbale assembleare generale dei soci - CONGIUNTO- delle Società che richiedono la fusione ed elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi CONTROFIRMATO DA TUTTI I PRESENTI**
- **NUOVO atto costitutivo**
- **NUOVO statuto della società sorgente dalla fusione**

Le modalità sono le stesse riportate nel punto a)

SCISSIONI (art. 20 delle N.O.I.F. comma 6)

VERIFICARE LA COMPATIBILITÀ DELLA SCISSIONE PRELIMINARMENTE CON IL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND

In data 10 giugno 2020 la FIGC ha accolto le richieste di deroga agli artt. 18 e 20 delle NOIF avanzate dalla LND e pubblicate sul C.U. n.231/A del 10/6/2020, riportato dalla LND su proprio C.U. n.313 del 10/6/2020, riportato sul C.U. del CR PUGLIA n. 93 dell'11/6/2020

- le **società** oggetto di fusione, la **società** oggetto di scissione ovvero la **società** conferente devono essere affiliate alla FIGC da almeno una stagione sportiva e non si applica per tali operazioni il vincolo delle mancate effettuazioni di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda nelle due stagioni sportive precedenti.

Restano salve tutte le altre disposizioni non derogate dalla presente

In ambito dilettantistico ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell'attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione, mediante trasferimento dei singoli rami dell'azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più società di cui soltanto **UNA conserva l'anzianità di affiliazione. **NON E' CONSENTITA LA SCISSIONE DELLA SOLA ATTIVITA' DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO****

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- **verbale dell'assemblea generale dei soci che ha deliberato la scissione ed elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi CONTROFIRMATO DA TUTTI**
(N.B. le delibere delle Società inerente la scissione devono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.)
- **domanda di affiliazione** (da richiedere allo scrivente Comitato Regionale - disponibile anche on line <http://www.lndpuglia.it/index.php/it/servizi/modulistica-cr> per ogni altra Società che sorgerà dalla scissione, corredata dalla documentazione di rito:
 - ✓ **NUOVO** atto costitutivo
 - ✓ **NUOVO** statuto della società
 - ✓ disponibilità campo sportivo
 - ✓ **tassa di affiliazione**
- **in caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque, allegare l'elenco nominativo dei calciatori attribuiti alle Società oggetto di scissione**

Le modalità sono le stesse riportate nel punto a)

CAMBIO DI ATTIVITA' DA SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO A DILETTANTI

La domanda di cui all'oggetto, seguirà la procedura identica ad una nuova affiliazione:

- **domanda di affiliazione** (da richiedere allo scrivente Comitato Regionale - disponibile anche on line <http://www.lndpuglia.it/index.php/it/servizi/modulistica-cr>, corredata dalla documentazione di rito:
 - ✓ **atto costitutivo ORIGINARIO**
 - ✓ **statuto sociale ORIGINARIO**
 - ✓ **disponibilità campo sportivo**
 - ✓ **dichiarazione di appartenenza al Settore Giovanile e Scolastico**
 - ✓ **tassa di affiliazione alla Lega Nazionale Dilettanti € 65,00**
(Assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. - C.R. Puglia)

La richiesta compilata in ogni sua parte dovrà essere inviata al CR PUGLIA per il successivo inoltro alla L.N.D., a partire dal **22 giugno 2020**. La L.N.D., verificata la documentazione, provvederà ad eseguire la variazione richiesta

CAMBIO DI ATTIVITA' DA DILETTANTI A SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

La domanda di cui all'oggetto, (da richiedere allo scrivente Comitato Regionale - disponibile anche on line <http://www.lndpuglia.it/index.php/it/servizi/modulistica-cr>, compilata in ogni sua parte dovrà essere inviata al CR PUGLIA per il successivo inoltro alla L.N.D., a partire dal **22 giugno 2020**. La L.N.D., verificata la documentazione, provvederà ad eseguire la variazione richiesta

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

CALENDARIO ED ELENCO SOCIETÀ PARTECIPANTI VIDEOCONFERENZE DEL 19 E 22 GIUGNO 2020

- **VENERDÌ** 19 GIUGNO 2020 (ore 18.00) **SOCIETÀ U15 – U17 REGIONALI (A-L)**
- **LUNEDÌ** 22 GIUGNO 2020 (ore 18.00) **SOCIETÀ U15 – U17 REGIONALI (M-Z)**

Lo strumento a supporto dei meeting on-line sarà l'applicativo **Jitsi Meet**.

Di seguito sono elencate brevemente le istruzioni per partecipare alle due web conference:

- Scaricare gratuitamente l'applicativo Jitsi Meet sul dispositivo mobile che sarà utilizzato per partecipare alla riunione;
- Alle ore 17.30 di ciascun appuntamento in calendario sarà già possibile cliccare sul link contenuto nella e-mail di invito che ciascuna Società Dipendente riceverà sulla casella di posta elettronica indicata nella propria pagina riservata;
- Se la videoconferenza non si aprirà automaticamente, per accedere alla riunione basterà aprire l'applicativo Jitsi Meet e digitare i seguenti "nomi delle stanze" nel giorno di pertinenza indicato in calendario:
 - **Riunione Società SGS (AL)**
 - **Riunione Società SGS (MZ)**
- Cliccare sul pulsante UNISCITI per avviare la videoconferenza entro le ore 18.00 (l'orario indicato sarà scrupolosamente rispettato nel rispetto di tutti i partecipanti).

Per partecipare attivamente alle riunioni è necessario utilizzare un dispositivo provvisto di fotocamera e microfono. Considerata la prevedibile affluenza di utenti connessi alle restanti web conference, si consiglia di tenere spenta la fotocamera per rendere più fluido l'audio del meeting.

N.B. Si consiglia di monitorare la propria casella di posta elettronica per accettare l'invito che sarà inoltrato a ciascuna Società Dipendente esclusivamente a mezzo e-mail.

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali LND organizzeranno successivamente delle riunioni con le proprie Società Dipendenti, rigorosamente in videoconferenza, sulla base di un calendario da concordare con il Comitato Regionale Puglia LND.

ELENCO SOCIETÀ SGS PARTECIPANTI (A-L) VIDEOCONFERENZA DI VENERDÌ 19 LUGLIO 2020

SIGLA	DENOMINAZIONE SOCIALE
A.S.D.	ACADEMY CALCIO MAGLIE
U.S.D.	ACADEMY GIOVINAZZO
A.S.D.	ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI
A.S.D.	ACCADEMIA CALCIO SAN VITO
A.S.D.	ACCADEMIA MANFREDONIA
A.S.D.	AGON CLUB ALTAMURA
	AMATORI GIOVENTU SPORT

A.S.D. ANTONIO CATAMO VEGLIE
G.S. APOCALISSE A.S.D.
U.S.D. APRICENA
A.S.D. ARCOBALENO TRIGGIANO
A.S.D. AREA VIRTUS LUDI
A.S.D. ARMANDO PICCHI SPECCHIA
A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE
A.S.D. ATHENA CALCIO BARLETTA
A.S.D. ATLETICO FOGGIA
A.S.D. ATLETICO OSTUNI
S.S.D. AUDACE CERIGNOLA A R.L.
A.S.D. AUDACE MOLFETTA CALCIO
A.S.D. AVANTI ALTAMURA
A.S.D. BARI CAMPIONI
POL.D. BELLAVISTA
A.S.D. BITETTO
A.S.D. BORGOVILLA CALCIO SPORT
A.P.D. BRASILEA BARLETTA
SSDARL CALCIO FOGGIA 1920
A.S.D. CALIMERA
A.S.D. CAPO DI LEUCA
S.S.D. CASARANO CALCIO S.R.L.
A.S.D. CASTELLANETA CALCIO 1962
A.S.D. CEDAS AVIO BRINDISI
U.S.D. CITTA DI FASANO
A.S.D. COSMANO SPORT
A.P. CULTURALE NUOVA TARAS
A.S.D. DE FINIBUS TERRAE
A.S.D. DIAVOLI ROSSI
A.S.D. DON UVA CALCIO 1971
A.S.D. DREAM FOGGIA
A.S.D. DRIBBLING
A.S.D. EAGLES SAN SEVERO
A.C.D. ERCHIE
A.S.D. ESPERIA
ACSD ETRA BARLETTA 2008
A.S.D. EURO SPORT ACADEMY
A.S.D. FABRIZIO MICCOLI
A.S.D. FESCA BARI
S.S.D. FIDELIS ANDRIA 2018 S.R.L.
A.S.D. FOOTBALL ACADEMY GIOIA
VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO S.R.L.
A.S.D. FUTURA MONTERONI
A.S.D. GIOVANI CRYOS
A.S.D. GIOVENTU CALCIO FOGGIA
F.B.C. GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.

A.S.D. INTESA SPORT CLUB BARI
A.S.D. IST. DI CAGNO ABBRESCIA
A.S.D. JUVENTUS S.MICHELE
S.S.D. LECCE SOCCER ACADEMY A RL
U.S. LECCE SPA
A.S.D. LEVANTE 2008
A.S.D. LEVANTE AZZURRO
LIBERTY BARI S.S.D.AR.L.
P.G.S. LUPIAE LECCE A.S.D.

ELENCO SOCIETÀ SGS PARTECIPANTI (M-Z) VIDEOCONFERENZA DI LUNEDÌ 22 LUGLIO 2020

SIGLA	DENOMINAZIONE SOCIALE
SSDARL	MANFREDONIA CALCIO 1932
A.P.D.	MEDAGLIE D ORO
A.P.D.	MEMORY CAMPI
S.S.	MONOPOLI 1966 S.R.L.
A.C.	NARDO'SRL
A.S.D.	NEW FOOTBALL ACADEMY BARI
A.S.D.	NICK CALCIO BARI
A.P.D.	NICOLA DI LEO TRANI
A.S.D.	NITOR
A.S.D.	NOCI AZZURRI 2006
A.S.D.	NOICATTARO CALCIO
A.S.D.	NOVOLI
A.S.D.	NUOVA ANDRIA
U.S.D.	OLIMPIA BITONTO
F.C.	OTRANTO
A.S.D.	PALO FOOTBALL CLUB
A.S.D.	PARMA CLUB GINOSA
A.S.D.	PASSEPARTOUT AURORA BARI
A.S.D.	PELLEGRINO SPORT C.5
POL.D.	PONTE LAMA TRANI
A.S.D.	PRO CALCIO BARI
A.S.D.	PUNTO FOGGIA
A.S.D.	RAGAZZI SPRINT CRISPIANO
A.S.D.	REAL OLIMPIA GRAVINA
A.S.D.	REAL OLIMPIA TERLIZZI
	REAL S.GIOVANNI
A.S.D.	REAL SAVA
A.S.D.	RED BOYS
G.S.D.	S.PIO X

U.S. S.VITO
A.S.D. SALENTO ACADEMY LECCE
A.S.D. SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE
A.S.D. SAN MARCO
A.S.D. SAN PAOLO LEVANTE AZZURRO
A.C.D. SANTERAMO
A.S.D. SAVA
A.S.D. SOCCER ACCADEMY CERIGNOLA
A.S.D. SOCCER DREAM PARABITA
ASD.BS SOCCER TEAM FASANO
A.S.D. SPIRITO SANTO BARLETTA
A.S.D. SPORTING CLUB
A.S.D. SPORTING CLUB LECCE
POL.D. SS. ANNUNZIATA MESAGNE
A.S.D. STATTE
A.C. TAF CEGLIE MESSAPICA
TARANTO F.C. 1927 S.R.L.
A.S. TRICASE A.S.D.
A.C.D. TRINITAPOLI
A.S.D. UNIONE CALCIO BISCEGLIE
A.S.D. UNITI PER CERIGNOLA
A.S.D. UNO DI NOI
A.S.D. VALLE D ITRIA ACADEMY
A.S.D. VIRTUS
A.S.D. VIRTUS CORATO
A.C.D. VIRTUS MASSAFRA
A.S.D. VIRTUS PALESE
A.S.D. WONDERFUL BARI S.SPIRITO

STRALCIO NOTA SEGRETERIA DEL 18 GIUGNO 2020

Il Comitato Regionale Puglia

Vista la decisione della Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite, che con decisione n. 8 del 24/7/2019 dichiarava l'estinzione del giudizio disciplinare afferente il deferimento del Procuratore Federale nota 10356/1297pf17-18MS/CD/SDS del 22/03/2019 e conseguentemente dichiarava l'inefficacia della decisione adottata con delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia – Comunicato Ufficiale n. 105 del 28/6/2019 ai sensi dell'art. 34 bis commi 4 e 6 Codice di Giustizia Sportiva oggi art. 110 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva nei confronti dei reclamanti:

U.G. MANDURIA SPORT, Sig. OBIETTIVO Antonio Salvatore, Sig. MASCIULLO Costantino, Sig. RENIS Antonio, Sig. ADAMUCCIO Lorenzo, Sig. MANTA Cosimo.

Visto il parere emesso dalla Corte Federale d'Appello – Sezione Consultiva reso nell'adunanza di sezione del 18/2/2020 nota di trasmissione prot. N. 14189 del 31/01/2020 con la quale il Presidente della F.I.G.C. ha trasmesso la nota 4990 dell'11/11/2019 del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti F.I.G.C. con la quale si richiedeva parere interpretativo in ordine all'art. 110 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. in ordine agli effetti conseguenti alla dichiarazione di "estinzione del giudizio disciplinare" anche nei confronti dei soggetti non appellanti, per i quali la decisione degli Organi di Giustizia Sportiva è passata in giudicato.

Preso atto di tale parere

COMUNICA

Di estendere gli effetti di detta decisione n. 8 della Corte Federale d'Appello Sezioni Unite del 27/7/2019 anche nei confronti di tutti i soggetti coinvolti dal suddetto procedimento disciplinare, che non hanno impugnato la predetta decisione di primo grado del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia.

In conseguenza

ANNULLA

Le sanzioni disciplinari irrogate con detta decisione nei confronti di:

A.S.D. TOMA MAGLIE, sanzionata con n. 6 punti di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2019 - 2020;

U.S. GALATONE A.S.D., sanzionata con n. 6 punti di penalizzazione da scontarsi quando dovesse cessare la sua inattività dalla affiliazione della F.I.G.C.;

A.S.D. PRO ITALIA GALATINA, sanzionata con l'esclusione da tutte le competizioni agonistiche obbligatorie;

Sig. Luciano COLUCCIA, sanzionato con 5 anni di inibizione, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.;

Sig. Pasquale Danilo COLUCCIA, sanzionato con 5 anni di inibizione, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.;

Sig. Giuseppe SPADAVECCHIA, sanzionato con 4 anni di inibizione;

Sig. Giuseppe Pietro MOSCA, sanzionato con 10 mesi di inibizione;

Sig. Daniele GALLONE, sanzionato con 2 anni di inibizione;

Sig. Mauro GIORDANO, sanzionato con 2 anni di inibizione;

Sig. Massimo DE LEO, sanzionato con 2 anni di inibizione;

Sig. Christian CIMARELLI, sanzionato con 2 anni di inibizione;

Sig. Rudi PREVIDERIO, sanzionato con 10 mesi di inibizione;

CAMPIONATI PROVINCIALI

ERRATA CORRIGE

Sul C.U. 35 della Delegazione Provinciale di Lecce è stato omesso, per mero errore materiale, l'inserimento del risultato della gara Lupiae Lecce – Real Soccer Leverano, riguardante la seconda giornata di ritorno del campionato Under 17.

La partita è terminata col risultato di 2-2. Restano validi i provvedimenti del Giudice Sportivo opportunamente deliberati e pubblicati sullo stesso Comunicato Ufficiale.

GARE DEL CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17

RISULTATI UFFICIALI GARE

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate il cui risultato non era ancora stato pubblicato.

GIRONE A - 2 Giornata – R			
LUPIAE LECCE	- REAL SOCCER LEVERANO	2 - 2	

GIRONE A – 5 Giornata - R			
SOCCER GUAGNANO	- SPORTING CLUB LECCE	0 - 0	

GARE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15

GIRONE B – 5 Giornata - R			
FABRIZIO MICCOLI	- LEVERANO CALCIO	2 - 2	

GARE DEL 1/ 3/2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ARNESANO MARCO (FABRIZIO MICCOLI sq.B)

Già scontata.

SPARAPANO MARCO (FABRIZIO MICCOLI sq.B)

Già scontata.

Publicato in Lecce ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Lecce il giorno 22 GIUGNO 2020.

**IL SEGRETARIO
(Francesco BASURTO)**

**IL DELEGATO
(Luana De Mitri)**



PROTOCOLLO ATTUATIVO

**NEL CONTESTO DELLA PANDEMIA DA COVID-19
[SARS-COV-2], PER LA RIPRESA IN SICUREZZA DELLE
ATTIVITÀ DI BASE E DEGLI ALLENAMENTI DEL CALCIO
GIOVANILE E DILETTANTISTICO**

*Così come individuato al punto 2. INFORMAZIONI GENERALI NECESSARIE AI FINI DELLA CORRETTA ATTUAZIONE
DELLE LINEE-GUIDA - Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio Sport
[Linee-Guida ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 Maggio 2020, art.1, lett. E
Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport squadra]*

PREMESSE

Le Linee Guida “MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ALLENAMENTI DEGLI SPORT DI SQUADRA” contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 Maggio 2020 (ed emanate dall’Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 18 maggio, pubblicate il 20 maggio 2020), rappresentano il presupposto essenziale del presente protocollo al quale ogni Società Sportiva della Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC) dovrà attenersi.

Per l’attuazione di tali Linee Guida e in conformità ad esse, le Federazioni Sportive Nazionali e di conseguenza la FIGC, sono state chiamate ad adottare, per gli ambiti di rispettiva competenza e in osservanza della normativa in materia di previdenza e sicurezza sociale, appositi protocolli attuativi, contenenti norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere.

Il presente Protocollo attuativo e quanto in esso contenuto fanno riferimento all’attuale quadro normativo e a quanto fino ad ora indicato dalle Autorità, dalle Istituzioni e dalle strutture competenti. L’aggiornamento del quadro normativo e l’eventuale evoluzione della situazione epidemiologica potrebbero richiedere una sua modifica e la necessità di diversi adempimenti da parte dei soggetti coinvolti.

Il presente documento non tiene in considerazione eventuali provvedimenti aggiuntivi o integrativi emanati da Autorità Regionali e/o locali.

Le fonti primarie di riferimento rimangono comunque i provvedimenti governativi e le leggi dello Stato Italiano, le norme e i regolamenti della FIGC e le normative sportive nazionali e internazionali per quanto di competenza.

1. FINALITÀ DEL PROTOCOLLO E DESTINATARI

Il presente Protocollo intende fornire indicazioni tecnico-organizzative e sanitarie per una graduale ripresa in condizione di sicurezza delle attività di base e degli allenamenti del Calcio Giovanile e Dilettantistico, relativamente ad ogni componente, categoria, settore. Esso rappresenta anche fonte di informazione/formazione al fine di ridurre per quanto possibile il rischio di contagio e trasmissione del virus SARS-COV-2, tanto per la salute individuale che per quella pubblica, compatibilmente con lo svolgimento delle attività specifiche del calcio nelle sue varie espressioni (calcio a cinque, beach soccer, etc.).

Si precisa che ai fini del presente documento sono definiti allenamenti le attività pratiche destinate esclusivamente agli atleti regolarmente tesserati per la società che organizza l'attività sotto la propria diretta responsabilità.

Per informazioni generiche e comuni a tutte le discipline sportive e per una loro più esaustiva trattazione, si rimanda sempre a quanto contenuto nelle suddette Linee Guida Ministeriali e a quanto stabilito dalle autorità competenti.

Si ricorda che il soggetto formalmente responsabile per tutti gli adempimenti normativi è il legale rappresentante della società. I soggetti ai quali tale Protocollo si rivolge sono:

- le Società sportive affiliate che svolgono attività di base (promozionale, ludica, didattica) Giovanile e Dilettantistica e che gestiscono e utilizzano impianti e strutture sportive;
- gli Operatori Sportivi (atleti, allenatori, istruttori, dirigenti, medici e altri collaboratori);
- genitori o tutori legali degli atleti minori, accompagnatori di atleti disabili.

Si raccomanda quindi la massima diffusione e condivisione dei contenuti attraverso gli strumenti a disposizione.

2. ADEMPIMENTI CHE PRECEDONO L'INIZIO DELLE ATTIVITÀ

2.1 LA STRUTTURA (IMPIANTO SPORTIVO), GLI AMBIENTI, GLI SPAZI

Al fine di prevenire e ridurre il rischio di contagio è necessario procedere preventivamente ad un'analisi della struttura sportiva, degli spazi e degli ambienti che verranno utilizzati per lo svolgimento degli allenamenti e delle attività collaterali. Il distanziamento sociale deve sempre essere garantito e deve essere minimizzata la possibilità di compresenza di più soggetti nello stesso ambiente, tenuto conto del vigente divieto di assembramenti.

È consigliato individuare un soggetto formato ed esperto in materia di prevenzione e protezione per la verifica dei puntuali adempimenti di legge in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e per la revisione della disposizione degli spazi, arredi, attrezzature, percorsi, cartellonistica informativa relativi all'impianto sportivo, con l'obiettivo di:

- ideare una nuova e diversa circolazione interna delle persone tenuto conto delle caratteristiche della struttura con nuovi percorsi e flussi di spostamento, verificandone la fattibilità e l'idoneità;
- differenziare, dove possibile, i punti di ingresso e punti di uscita della struttura;
- valutare le misure tese a minimizzare la possibile compresenza di più soggetti nello stesso ambiente (vigente divieto di assembramenti);
- valutare eventuale installazione di barriere "anti-respiro" nelle zone ove il personale fosse costretto a svolgere le proprie attività senza poter attuare il distanziamento interpersonale.

Si consiglia comunque di individuare un **Referente** esperto di misure di prevenzione da contagio di SARS-COV-2, al quale gli operatori sportivi della società sportiva possano rivolgersi (fatti salvi gli obblighi previsti dal D. Legislativo 81/2008 e successive modificazioni e interpretazioni). Inoltre, è necessario individuare preventivamente gli Operatori Sportivi addetti al controllo della corretta implementazione delle contromisure da porre in atto, sia ordinarie che di emergenza.

In linea di principio, dovrà essere sempre garantita l'**aerazione degli ambienti chiusi**. Nel caso l'allenamento si svolga in un ambiente chiuso (es. palazzetto o tensostruttura) dovrà essere verificata preventivamente la possibilità di mantenere l'ambiente costantemente aerato anche attraverso l'utilizzo di impianti di aerazione che **NON** prevedano il ricircolo dell'aria (curando la igienizzazione delle prese d'arie e la manutenzione dei filtri). Di conseguenza, si sconsiglia lo svolgimento di allenamenti in ambienti chiusi che non consentano le pratiche menzionate.

Non è consigliato l'utilizzo delle docce e l'uso degli spogliatoi, che necessitano comunque di specifico controllo, pulizia e frequente sanificazione. In ogni caso, l'utilizzo potrà essere consentito soltanto in locali ben areati e mantenendo il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, contingentando gli accessi e limitando il tempo di permanenza allo stretto necessario. Potrà essere concesso ai soli operatori sportivi l'uso dei servizi igienici che dovranno essere sanificati dopo ogni utilizzo. In detti locali, i lavabi debbono essere dotati di "dispenser" e di sapone liquido, salviette asciugamani monouso da gettarsi in appositi contenitori con coperchio azionabile a pedalina.

2.2 MATERIALI E DOTAZIONI

È obbligatorio informare tutti gli Operatori Sportivi delle nuove modalità di utilizzo degli ambienti e dei locali con affissione di cartellonistica dedicata.

Dovranno essere divulgati presso gli operatori sportivi tutti i materiali informativi per una corretta espletazione delle pratiche di prevenzione individuali (corretto lavaggio delle mani, corretto utilizzo dei DPI, etc.) (vedasi infografiche allegate).

Dovranno essere installati presso la struttura “dispenser” di gel igienizzanti in numero tale da agevolare la frequente igienizzazione delle mani per tutti gli operatori sportivi. Dovranno essere disponibili presso la struttura, al fine di adoperarli in caso di necessità, guanti monouso, mascherine ed appositi sacchetti per il relativo smaltimento che dovrà avvenire utilizzando appositi contenitori messi a disposizione presso l’impianto.

La Società dovrà inoltre disporre di almeno un termometro a infrarossi per la rilevazione a distanza della temperatura corporea nel caso lo ritenga opportuno e in caso di necessità, e di sostanze igienizzanti quali detergenti, ipoclorito di sodio 0,1%, oppure con alcool etilico al 70-75% per la pulizia e la sanificazione di ambienti e strumenti utilizzati.

2.3 PULIZIA E SANIFICAZIONE

Per pulizia s’intende la detersione con soluzione di acqua e detergente. Per sanificazione s’intende l’insieme dei procedimenti ed operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e di disinfezione attraverso l’utilizzo di apposite soluzioni disinfettanti.

Si raccomanda la definizione di un piano di pulizia e la periodica igienizzazione di tutti gli ambienti (aree comuni, servizi igienici, spogliatoi, etc.) e di tutte le superfici utilizzati per lo svolgimento dell’allenamento, ivi incluse le zone di passaggio e con particolare attenzione alle superfici toccate più di frequente (maniglie, porte, etc.).

Tutti gli strumenti a qualsiasi titolo utilizzati nel corso della seduta di allenamento dovranno essere igienizzati all’inizio, al termine e se necessario anche durante la stessa.

3. PERSONE

3.1 SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI

Laddove possibile dovrà essere incentivato lo svolgimento delle mansioni da remoto. L'acquisizione della documentazione salvo assoluta impossibilità dovrà avvenire per via telematica, limitando l'utilizzo del formato cartaceo e lo scambio di documenti. Potranno essere acquisiti con queste modalità tutti i documenti necessari alla ripresa degli allenamenti.

3.2 IL TECNICO SPORTIVO RESPONSABILE

La direzione delle attività sportive (siano esse allenamenti o altri adempimenti relativi necessari) dovrà essere affidata ad un Tecnico responsabile in possesso, qualora richieste dai Regolamenti Federali, delle necessarie abilitazioni previste dal Settore Tecnico con iscrizione al relativo albo. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle attività dovrà essere impiegato un numero di tecnici tale da garantire la costante verifica del rispetto di quanto previsto, tenuto conto anche delle attività collaterali (es. accoglienza degli atleti, verifica delle presenze...) e delle necessità di lavorare su più turnazioni per agevolare la corretta fruizione degli spazi e il controllo degli stessi.

3.3 IL MEDICO

Nel contesto generale di riavvio dell'attività sportiva in fase pandemica, è opportuno che il Medico competente, ove nominato, collabori con il gestore del sito sportivo/rappresentante dell'organizzazione sportiva (Società sportiva) nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste dalle Linee Guida e dai Protocolli applicativi di riferimento.

Nei casi in cui l'organizzazione sportiva/Società sportiva non abbia incaricato un Medico competente o un Medico Sociale dovrà, in ogni caso, attenersi al presente Protocollo incaricando una persona di riferimento (Tecnico Responsabile, Dirigente) per il rispetto e il controllo delle misure attuative (Delegato per l'attuazione del Protocollo), il quale dovrà comunque operare in collaborazione con un proprio Medico di riferimento.

Il Medico competente o il Medico Sociale o il Delegato per l'attuazione del Protocollo, in collaborazione con il Medico di riferimento, dovranno:

- visionare, analizzare, verificare ed eventualmente acquisire tutti i certificati per l'attività sportiva (agonistica e non) degli Operatori Sportivi;
- acquisire e verificare le autocertificazioni necessarie (vedasi modello allegato al presente protocollo) che tutti gli Operatori Sportivi (tecnici, collaboratori, atleti) che accedono alla struttura avranno l'obbligo di compilare e consegnare prima della ripresa delle attività o comunque prima dell'accesso all'impianto;
- collaborare anche con il gestore del sito sportivo/rappresentante dell'organizzazione sportiva ed eventualmente con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione del rischio, alla predisposizione delle misure di tutela della salute degli operatori sportivi, alla formazione e all'informazione degli stessi.

Pur non essendo obbligatoria la costante presenza del Medico nel corso delle sedute di allenamento, è necessario che un Medico di riferimento sia sempre raggiungibile in caso di necessità, venga costantemente aggiornato per quanto di competenza e si faccia carico degli adempimenti necessari.

3.4 CONTROLLO DEGLI OPERATORI SPORTIVI AL FINE DEL LORO IMPIEGO NELLE ATTIVITÀ

A tutti gli Operatori Sportivi (tecnici, giocatori) sarà fornita un'apposita nota informativa contenente le indicazioni essenziali. In particolare, l'informativa riguarderà:

1. l'obbligo di rimanere presso il proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratoria, etc.) mettendone al corrente il proprio Medico di medicina generale e ove nominato il Medico competente o il Medico Sociale della Società che organizza l'attività;
2. l'obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni precedenti, rimanendo presso il proprio domicilio secondo le disposizioni dell'autorità sanitaria;
3. l'obbligo di avvisare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro/gestore del sito/rappresentante dell'organizzazione sportiva dell'insorgere di qualsiasi sintomo influenzale, successivamente all'ingresso nel sito sportivo durante l'espletamento della prestazione, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
4. l'adozione delle misure cautelative per accedere al sito sportivo e, in particolare, durante l'espletamento della prestazione: a) mantenere la distanza di sicurezza; b) rispettare il divieto di assembramento; c) osservare le regole di igiene delle mani; d) utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) laddove indicati.

Dovrà inoltre essere verificato che tutti i calciatori/allenatori che prendono parte alle attività siano in possesso di certificato Medico per l'attività sportiva agonistica o non agonistica in corso di validità in riferimento ai protocolli di legge e alle raccomandazioni della Federazione Medico Sportiva Italiana per le attività giovanili e dilettantistiche. Ove tali certificati risultino scaduti, il Medico competente o il Medico Sociale o il Delegato per l'attuazione del Protocollo, dovrà acquisire preventivamente i nuovi certificati.

Qualora sulla base dell'autocertificazione (vedi allegato Autocertificazione) sia attestata la presenza di pregressa infezione da SARS-COV-2, gli Operatori Sportivi dovranno provvedere ad una nuova visita per il rilascio della certificazione d'idoneità sportiva, ove richiesta, nel rigoroso rispetto dei protocolli di legge, anche se in possesso di un certificato in corso di validità. In assenza di idoneo certificato o qualora lo stesso non sia in corso di validità e non sia stato opportunamente rinnovato non è consentito prendere parte agli allenamenti.

3.5 CONTROLLO SUGLI ALTRI SOGGETTI OPERANTI ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO SPORTIVO

Qualsiasi persona non coinvolta nella pratica sportiva ma impegnata a vario titolo in altre funzioni (a mero titolo esemplificativo segreteria, amministrazione, supporto alle squadre di manutenzione, etc.), qualora debba svolgere la propria attività all'interno dell'impianto ha l'obbligo di indossare i dispositivi di sicurezza (mascherina e guanti) e di rimanere al proprio domicilio in



caso di comparsa di febbre (oltre 37.5°) e/o altri sintomi influenzali, simil influenzali o comunque sospetti (vedi Addendum 1 e relativa figura “Sintomi”).

Tali lavoratori/collaboratori che abbiano avuto una malattia confermata da SARS-COV-2 o contatti con soggetti dichiarati positivi all’infezione non saranno ammessi al luogo di allenamento se non dopo nulla osta del Medico Competente o del Medico Sociale o del Medico di Base. Tutto ciò in accordo con le disposizioni inerenti la tutela della salute nei luoghi di lavoro nel rispetto delle disposizioni di sanità pubblica riferite ad ogni singolo caso.

3.6 FORMAZIONE PRELIMINARE

Prima della ripresa delle attività dovranno essere fornite le necessarie informazioni al fine di formare tutti gli operatori sportivi, possibilmente attraverso incontri di formazione in modalità online.

Data la particolarità della situazione, la presenza/consultazione con uno Psicologo, seppure non obbligatoria, appare consigliabile al fine di una ottimale gestione della ripresa delle attività.

I programmi formativi avranno come destinatari tutti i soggetti impegnati a qualsiasi titolo nella ripresa delle attività ivi inclusi gli atleti e le loro famiglie.

Lo scopo di tali momenti formativi è quello di fornire tutte le indicazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività e al corretto utilizzo dei DPI e di altri materiali messi a disposizione nonché quello di illustrare i comportamenti individuali da tenere per limitare il rischio di contagio. Qualora non fosse possibile organizzare tali programmi formativi o nel caso in cui i soggetti interessati dovessero essere del tutto impossibilitati a prendere parte ai momenti formativi è comunque necessario, come già specificato, fornire le informazioni e le istruzioni utili.

3.7 INGRESSO FORNITORI

Qualora sia necessario l’accesso all’interno dell’impianto sportivo di fornitori/ospiti/soggetti esterni dovranno essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita con modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel luogo d’allenamento.

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei mezzi stessi. Per le necessarie procedure di carico/scarico l’addetto deve rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro o meglio indossare guanti e mascherina.

Per fornitori/ospiti/soggetti esterni occorre individuare servizi igienici dedicati prevedendo il divieto di utilizzo di quelli del personale che opera nel luogo d’allenamento.

4. SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

4.1 DISPOSIZIONI GENERALI

L'accesso all'impianto sportivo dovrà essere limitato al minimo e sarà consentito ai soli operatori sportivi impegnati nell'allenamento (siano essi atleti, tecnici, dirigenti, collaboratori). Eventuali accompagnatori (es. genitori o altri familiari) non avranno accesso all'impianto.

Per gestire correttamente il check-in dei calciatori e l'espletamento di tutte le procedure di ammissione, dovrà essere individuato un punto di accoglienza. L'individuazione di tale punto dovrà garantire il distanziamento sociale di almeno 1 metro in caso di contemporanea presenza di più soggetti (se ciò non è possibile occorre prevedere anche barriere fisiche di separazione).

Il Medico competente o il Medico Sociale o, in loro mancanza, il Delegato per l'attuazione del Protocollo (o uno dei suoi collaboratori adeguatamente formato) prima che sia consentito l'accesso di qualsiasi operatore sportivo dovrà:

- verificare che sia stata acquisita l'autocertificazione (vedasi modello allegato al presente protocollo) debitamente compilata e sottoscritta, e consegnata all'ingresso nell'impianto sportivo, nella quale si ricorda anche che l'Operatore Sportivo è tenuto all'automisurazione della temperatura corporea presso il proprio domicilio prima di recarsi presso l'impianto sportivo;
- prendere nota delle presenze (in entrata e successivamente in uscita)

Tali informazioni dovranno essere costantemente aggiornate e trasmesse al Medico competente o Medico Sociale ove incaricato, per opportuna conoscenza e, in caso di acquisizione da parte di persona diversa al Delegato per l'attuazione del protocollo.

L'ingresso presso l'impianto sportivo non sarà consentito in caso di rilevamento di temperatura corporea superiore a 37,5° o di presenza di sintomi (vedi Addendum 1 e figura).

Nel caso un soggetto all'interno dell'impianto sportivo dovesse manifestare sintomi evidenti di contagio da SARS-COV-2, è necessario:

- provvedere al suo isolamento in un locale dedicato in attesa dell'intervento dei sanitari per l'espletamento delle procedure di soccorso e di sanità pubblica;
- richiedere assistenza immediata di un Medico;
- eseguire un'indagine epidemiologica per l'identificazione delle persone con cui il soggetto è entrato in contatto;
- pianificare una pulizia profonda e sanificazione dell'area d'isolamento dopo il suo utilizzo.

Tutta la documentazione e le informazioni raccolte dovranno essere trattate nel rispetto della vigente normativa in tema di Privacy e trattamento dati personali. La documentazione dovrà essere conservata secondo le tempistiche previste dalle linee guida ministeriali.

Ciascun operatore sportivo (tecnico, atleta, collaboratore) che prenda parte alle attività dovrà essere munito di:

- appositi DPI (guanti monouso e mascherina da utilizzare sempre qualora non sia possibile mantenere un adeguato distanziamento sociale);
- gel igienizzante;
- bottiglia d'acqua/borraccia personale che dovrà essere utilizzata dal singolo soggetto, chiusa e riposta in apposito zaino/sacca;
- scarpe da utilizzare soltanto nel corso della seduta di allenamento e da indossare prima dell'inizio e cambiare al termine della stessa.

Tutti gli oggetti personali adoperati nel corso della seduta, al termine dell'utilizzo, dovranno essere sempre riposti in un apposito zaino/sacca personale e successivamente igienizzati.

4.2 MEZZI DI TRASPORTO

Per quanto riguarda i mezzi di trasporto utilizzati per raggiungere l'impianto sportivo si fa riferimento alla normativa vigente in caso di utilizzo di auto privata. Non è quindi consentito allo stato attuale, a titolo esemplificativo, ad un genitore di accompagnare presso la struttura oltre al proprio altri atleti che non appartengano al suo stesso nucleo familiare o che non siano con essi conviventi qualora non sia possibile rispettare le distanze stabilite.

In caso di impiego di mezzi quali minivan da parte della società sportiva dovranno essere rispettati tutti gli adempimenti relativi all'utilizzo e all'igienizzazione.

4.3 ATTIVITÀ COINVOLGENTI MINORI O DISABILI CON ACCOMPAGNATORI

I genitori o familiari o tutor di minorenni devono compilare il modello di autocertificazione e sottoscriverlo. Possono accedere all'impianto sportivo esclusivamente i minorenni con autocertificazione mentre i genitori o familiari o tutor dei minorenni devono attendere al di fuori dell'impianto sportivo in aree specifiche determinate dalla società sportiva e rispettando le distanze di sicurezza.

I genitori o familiari o tutor di tesserati con disabilità possono accedere nell'impianto sportivo esclusivamente per favorirne l'ingresso. Possono attendere in prossimità delle zone indicate loro anche in prossimità del campo rispettando le distanze di sicurezza solo se autorizzati dalla Società per specifico supporto all'attività.

4.4 GESTIONE INFORTUNI

Qualora dovesse verificarsi un evento traumatico nel corso della seduta di allenamento, o uno qualsiasi dei soggetti presenti all'interno dell'impianto dovesse necessitare di assistenza, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

- le persone addette al primo soccorso sportivo (o gli addetti al soccorso aziendale) potranno avvicinarsi attuando le procedure previste, alla persona da soccorrere;
- il soggetto che interviene dovrà indossare mascherina e guanti e fornire gli stessi DPI al soggetto che necessita assistenza qualora questo ne sia privo nel momento in cui si verifica l'evento traumatico;
- tale soggetto (se si tratta di calciatore verificare preventivamente la possibilità di ripresa dell'allenamento) se le condizioni lo permettano, dovrà essere accompagnato dal soccorritore in uno spazio destinato al primo soccorso per una più completa valutazione e l'eventuale trasporto presso il Pronto Soccorso;
- tutti gli altri presenti nell'impianto dovranno rispettare l'opportuno distanziamento.

In caso di trasporto presso il Pronto Soccorso, il Medico Competente qualora individuato, il Medico Sociale o il Medico di riferimento, se non presente presso la struttura, dovrà essere tempestivamente informato per permettere l'assistenza e il corretto monitoraggio.

4.5 INDICAZIONI TECNICHE GENERALI E SPECIFICHE

Le sedute di allenamento dovranno essere organizzate tenuto conto delle indicazioni seguenti:

- deve essere preferita l'esecuzione di attività sportiva in luoghi aperti. È permesso l'accesso in luoghi chiusi solamente ad un determinato numero di persone così che si possa garantire il rispetto delle distanze interpersonali, previa classificazione dei luoghi sulla base della grandezza di questi ultimi e sul tipo di attività fisica in essi svolta e della ventilazione che è possibile garantire (vedi calcio a cinque, allegato);
- l'allenatore e/o tecnico deve sempre indossare la mascherina e deve mantenersi ad almeno 4 metri di distanza dal calciatore;
- è obbligatoria l'igienizzazione dei materiali utilizzati per la seduta di allenamento, prima, dopo e, se necessario, anche durante la stessa. Anche i palloni dovranno essere correttamente igienizzati;
- valutare il numero massimo di calciatori che è possibile coinvolgere per consentire in ogni momento il rispetto del necessario distanziamento tenuto conto anche della natura dell'attività svolta;
- è assolutamente vietata qualsiasi pratica possa incentivare o aumentare la diffusione dei "droplets" (goccioline con il respiro o con la saliva);
- bisogna indossare la mascherina non appena terminato allenamento;
- in palestra gli attrezzi devono essere igienizzati al termine di ogni singolo utilizzo; tale pratica va effettuata anche per gli esercizi di muscolazione effettuati all'aperto;
- i Medici e i Fisioterapisti, nell'attuazione delle specifiche attività sanitarie, attueranno le precauzioni universali proprie della loro professione sotto la loro diretta responsabilità.

Le modalità relative allo svolgimento degli allenamenti saranno improntate alla gradualità e progressione, nel rispetto delle corrette metodologie di allenamento e dovranno tenere conto del lungo periodo di inattività degli atleti e dei risvolti fisiologici e psico-neuro-endocrini della ripresa con attenta rimodulazione dei carichi di lavoro. Particolare attenzione deve essere rivolta alle problematiche dei calciatori in età evolutiva e in quelli di età matura. A scopo riassuntivo, per l'operatività sul campo, è utile attenersi ai seguenti dieci punti:

1. Mantenere la distanza corretta dagli altri calciatori. Vengono proposte soltanto attività con assenza di contatto fisico tra i giocatori: giochi di tecnica, sfide motorie a distanza, combinazioni di passaggi, tiri in porta da distanze predefinite, attività individuali di dominio della palla, con limitato impegno fisico. Nello svolgimento delle attività deve inoltre essere garantita la distanza di almeno due metri tra un giocatore e l'altro. È da preferire sempre l'effettuazione di corsa o di esercitazioni tecniche non "in scia", ma affiancati o in linea diagonale oppure comunque con un distanziamento interpersonale mai inferiore ai cinque metri e almeno di dieci metri in caso di esercitazioni con più elevato dispendio energetico e impegno metabolico.
2. Un allenatore per ogni gruppo. Il gruppo giocatori che partecipa alla stessa sessione di allenamento deve essere composto da un numero massimo di calciatori compatibili con le dimensioni del campo tenendo sempre conto degli spazi a disposizione e del rispetto delle distanze minime. Ogni singolo gruppo di giocatori dovrà essere seguito da un allenatore e ogni allenatore svolgerà l'attività soltanto con i propri giocatori. Non è prevista un'attività di allenamento condivisa tra gruppi diversi tra loro. In caso di organici numerosi i giocatori devono essere suddivisi in più gruppi distinti che si allenano sempre ad orari diversi.
3. Delimitazione chiara degli spazi di gioco. Gli spazi di gioco devono essere definiti con chiarezza attraverso delimitatori colorati che permettano una rapida identificazione delle aree di gioco identificate. Alla spiegazione concernente gli spazi di gioco individuati va data la massima priorità nell'introduzione di qualsiasi attività tecnica. Non è consentito l'accesso agli spazi di gioco a soggetti diversi dai calciatori e dai tecnici che conducono la seduta di allenamento.
4. Campi di gioco già predisposti prima dell'inizio dell'attività. Tutti gli spazi necessari per lo sviluppo delle proposte di allenamento devono essere predisposti prima che i giocatori facciano ingresso sul terreno di gioco. Anche gli spostamenti da una stazione all'altra devono essere programmati con attenzione, nel rispetto delle distanze previste. Sono da evitare i tempi di inattività nel passaggio da un'attività a quella successiva; se possibile è preferibile utilizzare gli stessi spazi di gioco per svolgere attività diverse così da permettere ai giocatori di orientarsi con maggiore facilità.
5. Ingresso dei giocatori (Gruppi) in campo in modo scaglionato. Se l'impianto di allenamento permette la presenza di più gruppi di atleti in contemporanea (Es. in presenza di più campi di gioco o presenza di più gruppi nello stesso campo di gioco), gli ingressi in campo dei giocatori devono essere scaglionati al fine di limitare la possibilità che si verifichino assembramenti. È preferibile che i gruppi di lavoro siano composti sempre dagli stessi calciatori che devono entrare al campo uno per volta. Ad esempio, gruppo A inizio allenamento ore 16:00, gruppo B ore 16:15, gruppo A finisce alle 17:00, gruppo B finisce alle 17:15



6. Organizzare anche il pre-allenamento. Prima di iniziare l'allenamento i giocatori svolgono un'attività predefinita (esempio tecnica individuale) che prevede il distanziamento dagli altri soggetti di almeno due metri. Entrando in campo uno alla volta si evitano assembramenti e si diminuisce la possibilità di contatto.
7. Vietato l'uso di pettorine. Le attività tecniche non prevedono mai l'uso di pettorine, salvo che ogni giocatore non venga dotato di due pettorine personali numerate e ad uso esclusivo fornite insieme al vestiario da gioco.
8. Ad ogni giocatore la propria borraccia personale. Ogni giocatore si deve munire di una borraccia personale ad uso esclusivo e la stessa va chiusa dopo ogni utilizzo e riposta in apposito zaino/sacca che andrà posizionato ad almeno 2 metri dagli altri.
9. Organizzare l'attività di tutti i giocatori per tutta la seduta. Se il numero di giocatori non corrisponde a quello previsto per l'attività programmata e l'allenatore non è in grado di individuare rapidamente una variante che permetta il rispetto delle regole presentate in questo decalogo, gli atleti momentaneamente non impegnati sono invitati a svolgere un'attività tecnica individuale in un apposito spazio delimitato (in attesa del loro turno di gioco) seguiti da un ulteriore tecnico.
10. È sconsigliato l'inserimento di attività ad alto impatto metabolico nel programma della seduta di allenamento qualora gli spazi non consentano un distanziamento dei giocatori di almeno 20 metri. Tali attività non potranno essere proposte se la seduta di allenamento si svolge in ambienti chiusi.

Si ritiene opportuno infine ricordare a tutti gli Operatori Sportivi le norme comportamentali e di igiene della persona:

- Lavare frequentemente le mani utilizzando in alternativa gel igienizzanti, Prima, durante e alla fine della sessione di allenamento l'igiene delle mani rappresenta una misura primaria ed efficace di prevenzione.
- Indossare gli appositi DPI come da indicazioni. È sempre necessario indossare la mascherina qualora non sia possibile il rispetto delle distanze previste.
- Mantenere la distanza interpersonale di almeno 1m o superiore a seconda dell'attività che si sta svolgendo.
- Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani (con attenzione particolare nel corso della seduta di allenamento).
- Starnutire o tossire utilizzando fazzoletti monouso da smaltire subito dopo secondo le disposizioni, se non si ha a disposizione un fazzoletto starnutire nella piega interna del gomito.
- Per soffiarsi il naso è obbligatorio uscire dal rettangolo di gioco, avvicinandosi alla panchina o ad altra postazione fissa, disinfettare le mani, utilizzare un fazzoletto di carta, gettare il fazzoletto in apposito contenitore, disinfettare ancora le mani prima di rientrare in campo.
- Smaltire mascherine guanti in modo corretto, sigillandoli e gettandoli negli appositi contenitori.



- Prestare molta attenzione all'utilizzo di servizi igienici curando sempre l'igiene.
- Non lasciare negli spazi comuni oggetti personali o indumenti ma ricordarsi di riporli sempre in appositi zaini/sacche igienizzando o lavando quanto adoperato.
- Non è permesso effettuare lo scambio di oggetti personali all'interno dell'impianto sportivo quali a mero titolo esemplificativo bicchieri, maglie da allenamento, borracce, telefoni, etc.

[vedasi infografiche allegate]

ADDENDUM 1

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2 E SINTOMI

Il Virus SARS-COV-2, particolarmente nella fase di circolazione dello stesso tra la popolazione generale o in gruppi ristretti, ha grandi probabilità di essere trasmesso da persona a persona tramite le goccioline respiratorie (droplets) espulse dal naso e dalla bocca dalle persone infette (aria espirata), specie tossendo, starnutando o anche solo parlando vicino ad un'altra persona. Questa modalità di trasmissione risulta essere la più frequente e rende la malattia estremamente contagiosa.


Il contagio può avvenire anche attraverso:

- le mani, ad esempio toccandosi con le mani contaminate bocca, naso e occhi;
- il contatto ravvicinato con una persona infetta contagiosa (ad esempio baciandosi, abbracciandosi o stringendosi le mani);
- il contatto con oggetti o superfici che sono state contaminate da goccioline respiratorie tramite un colpo di tosse o lo starnuto di una persona infetta.

Il virus non si trasmette attraverso la pelle (se le mani o altra parte del corpo vengono a contatto con il virus, ad esempio dopo un starnuto o un colpo di tosse di un'altra persona, la trasmissione può avvenire soltanto toccandosi la bocca, il naso o gli occhi), quindi è condizione necessaria e sufficiente la continua e corretta igiene personale e soprattutto delle mani.

I più comuni sintomi (vedi figura) del Covid-19 comprendono: febbre, tosse, difficoltà respiratorie, mal di gola, stanchezza, respiro corto, disturbi gastrointestinali e perdita dell'olfatto e del gusto. Pertanto, in presenza anche di uno solo dei suddetti sintomi o di una sensazione di malessere generale o si abbia la febbre, per evitare di contagiare i compagni di squadra, i colleghi o altre persone, non ci si dovrà in alcun modo recare al campo di allenamento e si dovrà restare in casa, contattando telefonicamente il Medico di famiglia, il Medico Sociale attenendosi alle indicazioni ricevute riguardo agli obblighi delle autorità medico sanitarie.

Presentazione clinica



ADDENDUM 2

ANALISI DEI RISCHI SPECIFICI RIFERITI ALL'ALLENAMENTO DEL GIOCO DEL CALCIO (MASCILE E FEMMINILE) E ALLE ESERCITAZIONI MOTORIE TECNICO/DIDATTICHE DEL CALCIO GIOVANILE E DELL'ATTIVITÀ DI BASE.

- L'attività di allenamento del gioco del Calcio si svolge su un terreno di gioco della superficie media di circa 7000 mq. Il terreno è di regola un manto erboso o in materiale sintetico. In alcune realtà dilettantistiche e giovanili, vi sono ancora terreni in sterrato.
- Il terreno di gioco può essere facilmente diviso in aree di dimensioni adeguate al tipo di esercitazioni da eseguire e che consentano il mantenimento delle distanze interpersonali specifiche per ogni diverso programma di allenamento. Per lo svolgimento di esercitazioni motorie riferite all'attività di base il terreno di gioco potrà essere suddiviso in aree di adeguate dimensioni che consentano la corretta attività tecnico/didattica in relazione al mantenimento delle suddette distanze interpersonali tra i calciatori e tra gli stessi e gli istruttori. Nelle sedute di allenamento del calcio partecipa mediamente un numero di almeno undici giocatori/giocatrici con una media massima di circa 22 elementi.
- L'allenamento e le gare di FUTSAL (calcio a 5) si svolgono su un terreno della superficie di circa 800 mq Il terreno di gioco è di varia natura (sintetico, legno, e altri materiali). L'attività si svolge INDOOR o all'aria aperta. La gara si svolge con cinque calciatori in campo e 9 riserve. Un giocatore di movimento può entrare e uscire dalla panchina per il portiere. In media, tutti i calciatori sono contemporaneamente presenti alle sedute di allenamento.
- L'allenamento e le gare di Beach Soccer si svolgono su un terreno di gioco della superficie di circa 1000 mq in sabbia. L'attività si svolge esclusivamente all'aria aperta. La gara si svolge con cinque calciatori in campo e 7 riserve. In media, tutti i calciatori sono contemporaneamente presenti alle sedute di allenamento.
- Nelle varie specialità sul terreno di gioco sono situate le due porte (in metallo, in legno o in materiale sintetico) e le quattro bandierine delimitanti il rettangolo di gioco ai quattro angoli le probabilità di contatto del calciatore con le porte sono molto basse e non significative. Altre porte "mobili" di diverse dimensioni e adeguatamente ancorate al terreno, possono essere poste sul terreno di gioco per lo svolgimento di attività di allenamento o attività di base. I portieri hanno spesso l'abitudine di toccare la parte interna del palo nel prendere le distanze per un calcio di punizione. Alcuni difensori tendono, per motivi di ordine tattico, ad appoggiarsi, in partenza, sul secondo palo più distante dal punto di battuta del calcio di punizione o del calcio d'angolo.
- Il gioco del calcio comporta la necessità di toccare la palla con i piedi, con la testa e con le mani (in occasione delle rimesse in gioco e dei calci di punizione, corner e calci di rigore).
- Il portiere può toccare la palla con qualsiasi parte del corpo. Non esistono evidenze scientifiche circa la possibile trasmissione di malattie infettive per via respiratoria veicolata da un pallone da calcio inteso come "veicolo inanimato" sia nelle attività ludico/motorie che in quelle sportive. Normalmente il portiere indossa guanti specifici per migliorare la presa e per attutire l'impatto del pallone. Alcuni portieri hanno conservato l'abitudine (frequente in passato con guanti di

pelle, di sputare sui guanti per aumentare l'aderenza. Tale pratica non ha alcuna giustificazione tecnica e deve essere interdetta.

- Il breve contatto con il corpo è tollerato entro i limiti del regolamento mentre afferrare la maglia o il pantaloncino viene sanzionato come azione fallosa questa azione è per questo non molto frequente. Tale eventualità è virtualmente assente nelle fasi di allenamento e nelle esercitazioni tecnico/didattiche delle attività di base.
- Oltre alla maglia e ai pantaloncini il calciatore è obbligato a indossare, durante il gioco e gli allenamenti le scarpe da calcio, i calzettoni e i parastinchi, salvo l'attività del beach-soccer che viene svolta a piedi nudi.
- L'allenamento e le gare di calcio giovanile e l'attività di base si svolge in impianti conformi alle norme indicate per le varie specialità e necessita, in aggiunta, di specifici requisiti quali il possesso di idonee attrezzature (ad es. palloni a rimbalzo controllato in cuoio e/o in gomma ecc.) oltre alla costante presenza di Istruttori/tecnici qualificati in numero adeguato.

Il calciatore/calciatrice, a seconda del ruolo, e della specialità (Calcio, Futsal, Beach Soccer, attività di Settore Giovanile e di base) ha una probabilità diversa di contatto stretto ravvicinato con compagni di squadra o con avversari durante la gara o durante le esercitazioni di allenamento. A titolo esemplificativo, ci si riferisce ad uno studio dell'università di Aarhus, Danimarca che ha preso in esame 14 partite della Super League, e ha misurato i tempi di contatto interpersonali di tipo stretto. I centravanti sono i giocatori risultati più a rischio a causa di una maggiore quantità di momenti di contatto con altri calciatori. In media ogni giocatore resta a distanza ravvicinata con un altro per circa 90 secondi per partita. Gli attaccanti superano di molto questa media in quanto risultano esposti ad un contatto stretto per due minuti e mezzo totali, mentre i portieri hanno livelli di esposizione vicini allo zero.

Recenti lavori scientifici svolti dalle Università di Eindhoven e Leuven suggeriscono che in caso di camminata a 4 km/h, un soggetto "in scia" dovrebbe mantenere la distanza di sicurezza di 5 metri per avere un'esposizione equivalente a quella di due soggetti fermi a 1.5 m di distanza; in caso di corsa a 14.4 km/h la distanza equivalente per due soggetti in scia è di circa 10 metri". Tuttavia, al contrario delle gare di corsa o di ciclismo i tempi medi di esposizione, nel calcio nel corso degli allenamenti e, ancor più, nel corso delle gare, a questo tipo di rischio è limitato.

Dai dati presenti in letteratura scientifica mediamente un calciatore di buon livello, percorre, nel corso di un'intera partita di circa 90 minuti mediamente 10/12 km totali. Mediamente, circa il 30% del tempo è rappresentato da momenti di pausa o, comunque ad attività a bassissima intensità. Soltanto il 10% della distanza totale è percorsa alla massima velocità tra i 14 e i 16 km/h (nei ruoli che comportano un maggior dispendio energetico e un maggiore impegno metabolico).

Nel Calcio Femminile inoltre i tempi medi di esposizione sono proporzionalmente ridotti al massimo di pochi secondi mediamente per scatti in velocità su distanze massime di 30/50 metri e quindi per un massimo di 8/10 secondi. La corsa, tanto in allenamento che in gara non è "in scia" ma normalmente affiancata all'avversario (il fallo da dietro è regolarmente punito) Il corretto allenamento tende di regola a proporre esercitazioni individuali, a coppia o tra più giocatori che tendono a riprodurre le modalità di gara.

Le esercitazioni tipiche dell'allenamento non prevedono corsa ravvicinata "in scia" e nelle fasi di riposo la distanza interpersonale è normalmente sempre superiore a un metro (salvo momenti

camerateschi dei calciatori e delle calciatrici soprattutto nelle pause per il recupero (bere e eseguire semplici esercizi defatiganti sul posto).

Le suddette condizioni di rischio relative alla corsa con elevato dispendio metabolico non si verificano nello svolgimento di esercitazioni tecnico/tattiche per l'attività di base, sono di livello diverso nelle attività di calcio giovanile (a seconda delle fasce d'età di riferimento), e vanno rapportate agli spazi ristretti del terreno di gioco del Futsal e del Beach soccer oltre che alla possibilità di gioco INDOOR.

L'allenatore, l'istruttore di calcio giovanile e per le attività di base, e il preparatore atletico raramente sono costretti ad avvicinarsi ai calciatori ad una distanza inferiore a un metro in condizioni di riposo e anche nel corso delle esercitazioni in allenamento tale situazione è da considerarsi non frequente.

Gli addetti ai materiali lavorano rispettando normalmente le misure di distanziamento sociale utilizzando DPI (mascherine FFP2 o chirurgiche, guanti e tute da lavoro) in locali e percorsi separati per materiale sporco e pulito.

I Fisioterapisti e i medici lavorano a stretto contatto con i calciatori

Ogni singola società sportiva, oltre ad adottare un proprio protocollo sulla base dei principi e prescrizioni indicati, è tenuto costantemente ad informarsi ed adeguarsi alle prescrizioni provenienti dalle disposizioni degli enti preposti ed adeguare tempestivamente le proprie attività in funzione delle norme.

N.B. per tutto quanto non specificato nel presente documento, valgono le definizioni contenute nelle linee guida del Ufficio Sport del 20.05.2020, pagina 4 articolo 3

ADDENDUM 3

VADEMECUM RIASSUNTIVO DELLE “COSE” DA FARE

A. PRIMA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE

- Essere liberi dai sintomi per almeno 14 giorni prima di qualsiasi attività.
- Resta a casa se sei malato o non ti senti bene.
- Lava e/o disinfetta spesso le mani.
- Non toccare il viso, gli occhi o la bocca con mani sporche.
- Pratica regolarmente il distanziamento interpersonale
- Indossa una mascherina per ridurre l'esposizione alle particelle sospese nell'aria.
- Copri la bocca e il naso con un fazzoletto o il gomito se si tossisce o starnutisce.
- Porta con te disinfettante per le mani e salviettine disinfettanti.
- Tieni un elenco delle persone con cui sei stato in contatto stretto ogni giorno.

B. DURANTE LE ATTIVITÀ SPORTIVE

- Astenersi dal partecipare a qualsiasi attività se si manifestano sintomi COVID-19.
- Rispetta tutte le norme consentite approvate nell'impianto sportivo.
- Lava e/o disinfettare spesso le mani.
- Non toccare il viso, gli occhi o la bocca con mani sporche.
- Astenersi dai contatti stretti con altri partecipanti (abbracci, strette di mano ecc.)
- Pratica il distanziamento interpersonale il più spesso possibile.
- Indossa una mascherina mentre non stai svolgendo attività fisica.
- Copri la bocca e il naso con un fazzoletto o il gomito se si tossisce o starnutisce.
- Porta con te disinfettante per le mani e salviettine disinfettanti.
- Smaltire correttamente i bicchieri, le bottiglie o gli utensili personali utilizzati.
- Tieni un elenco delle persone con cui eri in contatto durante l'attività.

C. DOPO LE ATTIVITÀ SPORTIVE

- Lava e/o disinfetta spesso le mani.
- Non toccare il viso, gli occhi o la bocca con mani sporche.
- Monitora la tua salute e segnala eventuali sintomi dopo ogni attività.
- Pratica il distanziamento interpersonale il più spesso possibile.
- Indossa una mascherina per ridurre l'esposizione alle particelle sospese nell'aria.
- Copri la bocca e il naso con un fazzoletto o il gomito se si tossisce o starnutisce.
- Lavare/disinfettare l'attrezzatura e l'abbigliamento utilizzati durante l'attività.

MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE



Il/la sottoscritto/a

nato a _____ il ____ / ____ / ____

e residente in _____

In caso di atleti minori: genitore di

nato a _____ il ____ / ____ / ____

e residente in _____

DICHIARO QUANTO SEGUE

In possesso del certificato idoneità sportiva agonistica/non agonistica con scadenza in data ____ / ____ / ____

Sintomi riscontrati negli ultimi 14 giorni

Febbre >37,5°	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Tosse	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Stanchezza	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Mal di gola	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Mal di testa	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Dolori muscolari	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Congestione nasale	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Nausea	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Vomito	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Perdita di olfatto e gusto	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Congiuntivite	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Diarrea	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

Eventuale esposizione al contagio

CONTATTI con casi accertati COVID 19 (tampone positivo)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
CONTATTI con casi sospetti	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
CONTATTI con familiari di casi sospetti	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
CONVIVENTI con febbre o sintomi influenzali (no tampone)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
CONTATTI con febbre o sintomi influenzali (no tampone)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

Ulteriori dichiarazioni

Il/la sottoscritto/a come sopra identificato attesto sotto mia responsabilità che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione al rischio di contagio all'interno della struttura sportiva ed alla pratica di attività sportive agonistiche (art. 46 D.P.R. n. 445/2000).

Autorizzo inoltre _____ (indicare la denominazione dell'associazione/società sportiva) al trattamento dei miei dati particolari relativi allo stato di salute contenuti in questo modulo ed alla sua conservazione ai sensi del Reg. Eu 2016/679 e della normativa nazionale vigente.

Data ____ / ____ / ____

Firma _____



COMPORAMENTI INDIVIDUALI E IGIENE DELLA PERSONA



Lavare frequentemente
le mani.



Indossare gli appositi
DPI (mascherine, guanti).



Mantenere la distanza
sicurezza di almeno 1 m.



Non lasciare oggetti
personali negli spazi comuni.



Non toccare
occhi, naso e bocca
con le mani.



Starnutire o tossire
utilizzando fazzoletti
monouso, in mancanza
starnutire nella piega
del gomito.



Smaltire fazzoletti,
mascherine, guanti negli
appositi contenitori.



COME LAVARSI LE MANI

con acqua e sapone occorrono 60 secondi

1



Bagna bene le mani con l'acqua.

2



Applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani.

3



Friziona bene le mani palmo contro palmo.

4



Friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa.

5



Friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro.

6



Friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano destra incrociate con quelle della sinistra.

7



Friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa.

8



Friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra e viceversa.

9



Friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso sinistro e ripeti per il polso destro.

10



Sciacqua accuratamente le mani con l'acqua.

11



Asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso.

12



Usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto.

COME INDOSSARE LA MASCHERINA



1
Prima di indossare una mascherina, lava le mani con un gel a base alcolica o con acqua e sapone.



2
Passa le dita attraverso gli elastici. Lo stick per il naso dovrebbe essere sopra. Posiziona la maschera sul naso e sulla bocca.



3
Metti gli elastici dietro le orecchie. Tira la maschera dai bordi superiore e inferiore per aprire completamente le pieghe.



4
Indossa e forma il rinforzo sopra il ponte del naso per ridurre al minimo il passaggio d'aria.



5
Evita di toccare la maschera mentre la stai utilizzando. Se la tocchi, lava subito le mani.



6
Togli la mascherina afferrando gli elastici e togliendoli dalle orecchie senza toccare la parte davanti. Smaltisci la maschera dopo l'uso. Infine lavati accuratamente le mani.



DISPOSIZIONI TECNICHE PER LE SEDUTE DI ALLENAMENTO



1 allenatore per ogni gruppo.



Utilizzare campi di gioco delimitati.



Pianificare l'ingresso in campo dei gruppi in orari diversi.



In allenamento mantenere la distanza di 2 mt.



Vietato il contatto fisico tra giocatori.



Vietato l'uso delle pettorine. Salvo utilizzo esclusivo personale.



Igienizzare i materiali sportivi (pallone, coni delimitatori, guanti portiere) prima e dopo l'utilizzo.



Utilizzare sempre la borraccia personale



Non lasciare oggetti personali negli spazi comuni.



Sconsigliato l'utilizzo delle docce.



Lavare le mani prima e dopo l'allenamento.



FIGC • FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO
Via Gregorio Allegri 14, 00198 • Roma

PRESTITI **Lift** PLUS

Guida alle misure

TITOLO II Circolante **Capo 3 e Capo 6**



PRESTITI
Lift



REGIONE
PUGLIA



pugliasviluppo

COSA SI TROVA IN QUESTA GUIDA

L'obiettivo di questa guida è fornire un orientamento per conoscere meglio le caratteristiche degli strumenti **Titolo II Capo 3 Circolante** e **Titolo II Capo 6 Circolante** e le relative modalità di accesso.

Invitiamo a leggere con attenzione gli avvisi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sui portali:

- > <https://regione.puglia.it/web/guest/bandi-e-avvisi>
- > www.pugliasviluppo.eu



FINALITÀ OPERAZIONE TITOLO II CIRCOLANTE

L'intervento disciplina l'ulteriore operatività degli strumenti Titolo II Capo 3 e Titolo II Capo 6, al fine di conseguire gli obiettivi di cui alla Comunicazione della Commissione Europea n. 1863 del 19/03/2020 "Quadro Temporaneo delle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19".

L'intervento è finalizzato all'attivazione di nuova finanza da destinare alle immediate necessità derivanti dall'esigenza di assicurare la ripresa delle attività economiche a seguito del fermo imposto dalla condizione emergenziale.



DOTAZIONE FINANZIARIA

Per la concessione degli aiuti sono destinati

200 milioni di euro

a valere sul POR PUGLIA 2014 – 2020:

- > **150 milioni** per il Titolo II Capo 3 Circolante
- > **50 milioni** per il Titolo II Capo 6 Circolante

Dette risorse possono essere implementate con ulteriori finanziamenti rivenienti dal P.O. Puglia 2014 – 2020.



DISCIPLINA VIGENTE AVVISO TITOLO II

La disciplina che definisce le modalità di presentazione delle domande Titolo II circolante è contenuta:

- > nell'art. 22 del **Titolo II Capo 3**;
- > nell'art. 21 del **Titolo II Capo 6**.



A CHI SI RIVOLGE

- > **MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE** (PMI come da definizione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003), COSTITUITE ED ISCRITTE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, che svolgano attività nell'ambito di uno dei codici ATECO ammissibili, che hanno subito nel 2020 difficoltà economiche (maggiori costi o minori ricavi) in conseguenza dell'epidemia Covid-19 e delle misure di contenimento della stessa.
- > **LIBERI PROFESSIONISTI**, che al momento di presentazione della domanda abbiano Partita IVA e siano iscritti ad albi o collegi, se previsti dalla rispettiva legge professionale (solo Titolo II Capo 3) che hanno subito nel 2020 difficoltà economiche (maggiori costi o minori ricavi) in conseguenza dell'epidemia Covid-19 e delle misure di contenimento della stessa.

Per **PMI** si intende un'impresa che occupa meno di 250 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio rispettivamente non superiori a 50 milioni di Euro ed a 43 milioni di euro.



OPERAZIONI AMMISSIBILI

Il finanziamento bancario sulla base del quale sarà calcolata l'agevolazione regionale, deve essere finalizzato a coprire carenze di liquidità generate dai danni causati dall'epidemia "Covid19".

Potranno essere considerati validi i finanziamenti deliberati successivamente all'entrata in vigore del Decreto legge n. 23 dell'8 aprile 2020.

L'importo di ogni singola operazione di mutuo, su cui verrà calcolata la sovvenzione diretta, non dovrà essere inferiore a 30.000 euro e non superiore a 2.000.000 di euro, indipendentemente dall'ammontare complessivo del mutuo bancario concesso che potrà anche essere superiore a 2.000.000 di euro.

Il mutuo bancario dovrà avere una durata minima di 24 mesi ed almeno 12 mesi di preammortamento.



SPESE AMMISSIBILI

Il Soggetto proponente potrà utilizzare il finanziamento bancario finalizzato a coprire carenze di liquidità per sostenere il capitale circolante.

Il Titolo II Circolante prevede che siano ammissibili solo ed esclusivamente spese di funzionamento. A titolo puramente esemplificativo, rientrano in tale tipologia:

- materie prime;
- servizi;
- canoni di locazione;
- utenze;
- lavoro/personale;
- scorte e spese generali;
- rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
- liquidità per finanziare crediti commerciali e vendite all'ingrosso;
- acquisto di dispositivi individuali di protezione;
- messa in sicurezza degli ambienti di lavoro.



PRESENTAZIONE DOMANDA

Alla domanda telematica con contestuale richiesta di erogazione del contributo deve essere allegata la seguente documentazione:

- Allegato A Circolante: destinazione del finanziamento con indicazione dei dati anagrafici, dell'unità operativa e legale del Soggetto proponente.
- Allegato B Circolante: autocertificazione da parte dell'impresa/professionista con cui attesta di aver subito perdite di fatturato o incrementi di costi in conseguenza dell'epidemia Covid-19 e delle misure di contenimento della stessa, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o dal titolare.
- Allegato C Circolante, domanda del proponente, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o dal titolare, contenente, nel caso di richiesta di sovvenzione pari al 30%, l'impegno al mantenimento dei livelli occupazionali riferiti all'esercizio 2019.
- Allegato D Circolante firmato digitalmente dal Soggetto Finanziatore.
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante/titolare attestante la dimensione di impresa.



PRESENTAZIONE DOMANDA

Alla domanda telematica con contestuale **richiesta di erogazione del contributo**
deve essere allegata la seguente documentazione (*segue dalla pagina precedente*):

- Per le domande presentate da liberi professionisti, dichiarazione sostitutiva di atto notorio del professionista attestante l'iscrizione agli albi o collegi o il rispetto dei requisiti previsti dalla legge n. 4 del 14/01/2013 per le professioni non organizzate; SOLO PER IL TITOLO II CAPO 3 CIRCOLANTE;
- Autocertificazione attestante che il Soggetto proponente non si trovava già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) al 31 dicembre 2019.
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante/titolare attestante il rispetto degli obblighi contributivi.
- Contratto di finanziamento, finalizzato alla copertura di carenze di liquidità legate all'emergenza epidemiologica Covid-19.
- Documentazione attestante l'avvenuta erogazione del finanziamento.



UN CANALE DI COMUNICAZIONE DIRETTO

ACCREDITAMENTO IMPRESA

Il Soggetto proponente, anche per il tramite del Soggetto Finanziatore o del Confidi, dovrà procedere al caricamento di tutta la documentazione a corredo della domanda e della richiesta della sovvenzione diretta mediante upload su www.sistema.puglia.it.

Il Soggetto Proponente si deve obbligatoriamente registrare al portale raggiungibile nella pagina dedicata all'Avviso presente su www.sistema.puglia.it, eseguire la procedura di attivazione profilo e, successivamente, accreditarsi per la specifica pratica. Una volta accreditato il Soggetto proponente potrà operare sulla propria pratica ed effettuare l'upload di tutta la documentazione utile al completamento delle verifiche istruttorie.



LE AGEVOLAZIONI

L'aiuto sarà erogato in forma di sovvenzione diretta determinata nella misura del 20% dell'importo di un nuovo finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore accreditato finalizzato a coprire carenze di liquidità legate a danni causati dall'epidemia "Covid19".

Tale aiuto potrà essere pari al 30% per tutte le imprese che assumeranno l'impegno ad assicurare nell'esercizio 2022 i livelli occupazionali in termini di ULA (unità lavorative annue) riferiti all'esercizio 2019. Nel caso di mancato rispetto dell'impegno assunto, la Regione procederà alla revoca parziale delle agevolazioni nel limite del 10% della sovvenzione diretta e l'impresa non potrà più accedere ad agevolazioni pubbliche nei sei anni successivi.



LE AGEVOLAZIONI

L'importo di ogni singola operazione di finanziamento **non dovrà essere inferiore a 30.000 euro e non superiore a 2.000.000 di euro**, indipendentemente dall'ammontare complessivo del finanziamento concesso che potrà anche essere superiore a 2.000.000 di euro.

Durata finanziamento bancario

- > Il finanziamento dovrà avere una durata minima di 24 mesi ed almeno 12 mesi di preammortamento.
- > Il finanziamento bancario deve essere accreditato su un conto corrente intestato al Soggetto proponente.



L'ISTRUTTORIA

Puglia Sviluppo S.p.A., ricevuta la domanda inviata telematicamente dal Soggetto Finanziatore, svolge una verifica preliminare sui requisiti del Soggetto proponente, nonché dell'ammissibilità del codice ATECO.

In particolare, si verifica:

- che il Soggetto proponente abbia la dimensione di PMI come da definizione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003;
- che il Soggetto proponente svolga una attività ammissibile ai sensi dell'Avviso;
- che le imprese alla data di presentazione della domanda di agevolazione devono essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese; i professionisti dovranno essere titolari di Partita IVA al momento della presentazione della domanda e iscritti agli albi o collegi, se previsti dalla rispettiva legge professionale;
- la presenza e correttezza degli allegati previsti dall'Avviso;
- la presenza dell'unità locale nel territorio della Regione Puglia.

Al termine dell'istruttoria la Regione Puglia comunicherà l'esito al soggetto proponente, al Soggetto Finanziatore ed al Confidi (eventuale). La sovvenzione diretta, è erogata in una unica soluzione dalla Regione Puglia contestualmente alla concessione delle agevolazioni.



REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Nel corso dell'istruttoria, se il soggetto proponente non ha dichiarato di essere in regola con gli obblighi contributivi, la Regione Puglia procederà alla richiesta telematica del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), ai sensi della vigente normativa, e chiederà all'impresa se, in sede di erogazione, intenderà avvalersi dell'intervento sostitutivo.

Pertanto, per le imprese con posizione contributiva non regolare, l'erogazione delle agevolazioni avverrà solo a conclusione di tale iter e la Regione Puglia procederà al pagamento dell'importo irregolare a favore degli Istituti previdenziali e delle Casse edili e l'erogazione della restante parte delle agevolazioni in favore del beneficiario.

La Regione Puglia effettua idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni in ordine alla regolarità contributiva.



OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

La Regione (anche per il tramite di Puglia Sviluppo S.p.A.) può accertare, sia presso la banca sia presso il beneficiario, la sussistenza delle condizioni e delle finalità del finanziamento sottostante alla sovvenzione. I beneficiari dovranno inviare entro 12 mesi dall'erogazione del finanziamento, attestazione del legale rappresentante di aver utilizzato l'intero finanziamento per la copertura di costi afferenti all'operatività aziendale.

I beneficiari sono tenuti a conservare la documentazione completa relativa alle spese sostenute.

Il beneficiario dovrà trasmettere entro il 31 marzo 2023 attraverso la funzione "cruscotto imprese" del portale regionale, l'attestazione di un professionista abilitato dalla quale si evinca il quadro dei livelli occupazionali in termini di ULA (unità lavorative annue) riferiti all'esercizio 2022 e confrontati con quelli riferiti all'esercizio 2019.

Il beneficiario è tenuto all'applicazione integrale del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale.



CUMULABILITÀ DEGLI AIUTI

Gli aiuti **sono cumulabili** con altri strumenti emergenziali di cui alla Comunicazione della Commissione n. 1863/2020 e ss.mm.ii., **fino al raggiungimento della soglia di 800.000 euro.**



RIFERIMENTI UTILI

Per consultazione dell'Avviso e della modulistica:

- > <https://regione.puglia.it/web/guest/bandi-e-avvisi>
- > <https://www.pugliasviluppo.eu/>

Per la presentazione della domanda di agevolazione

- > <http://www.sistema.puglia.it/>

Si consiglia vivamente di scaricare la modulistica come da indicazioni, di completare con attenzione tutta la documentazione, produrre correttamente gli allegati e solo dopo averla compilata in ogni parte, di inviare la domanda attraverso la piattaforma informatica, in quanto l'invio di domande incomplete, genera ritardi nell'erogazione del finanziamento.

Numero Verde per info 800 990 064

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00.



PRESTITI
Lift



REGIONE
PUGLIA

PUGLIA
FESR-FSE
2014/2020
il denaro alla portata di tutti

pugliasviluppo



PROPOSTE PRATICHE PER LE SEDUTE DI ALLENAMENTO

**NEL CONTESTO DELLA PANDEMIA DA COVID-19 (SARS-COV-2),
PER LA RIPRESA IN SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ DI BASE E DEGLI
ALLENAMENTI DEL CALCIO GIOVANILE E DILETTANTISTICO**

**FIGC • FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Via Po, 36 - 00198 - Roma**

Tenuto conto delle indicazioni riportate dal “Protocollo Attuativo sviluppato nel contesto della pandemia da Covid-19 (SARS-COV-2) per la ripresa in sicurezza delle attività di base e degli allenamenti del calcio giovanile e dilettantistico”, al fine di agevolare la ripresa delle attività tecniche da parte delle Società, Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC ha definito alcune proposte pratiche strutturate nel rispetto delle “Disposizioni tecniche per le sedute di allenamento” indicate nel medesimo Protocollo e che tengono conto delle seguenti peculiarità:


- Un allenatore per ogni gruppo.
- Utilizzare campi di gioco delimitati.
- Pianificare l’ingresso in campo dei gruppi in orari diversi.
- In allenamento mantenere la distanza di 2 mt.
- Vietare il contatto fisico tra i giocatori.
- Vietare l’uso delle pettorine. Salvo utilizzo esclusivo personale.
- Igienizzare i materiali sportivi (pallone, coni, delimitatori, guanti portiere), prima e dopo l’utilizzo.
- Utilizzare sempre la borraccia personale.
- Non lasciare oggetti personali negli spazi comuni.
- Sconsigliare l’utilizzo delle docce.
- Lavare le mani prima e dopo l’allenamento.

Dal punto di vista Metodologico, vengono riportate alcune precisazioni riguardanti le attività inserite in questo documento:

- Le attività proposte vengono presentate attraverso stazioni che prevedono il coinvolgimento di 4 giocatori in contemporanea. Le singole stazioni possono essere moltiplicate in funzione del numero di giocatori presenti in campo ed appartenenti al proprio gruppo squadra.
- Le stazioni possono essere eseguite in forma autonoma, ovvero senza la conduzione continuativa da parte dell’allenatore, una volta spiegate le regole delle attività da svolgere.
- Ogni esercitazione presentata prevede delle possibili varianti che permettono di adattare le attività al numero di giocatori effettivamente presenti in campo.
- Le attività tecniche proposte rappresentano soluzioni trasversali che possono essere adattate, variando spazi ed obiettivi tecnici, alle diverse fasce d’età del settore giovanile.

Si sottolinea che le attività proposte rappresentano delle indicazioni pratiche e opzionali a supporto degli allenatori da non considerarsi obbligatorie.

1. PRIMO CONTROLLO



SPAZIO DI GIOCO:

Quadrato di lato 8m

DESCRIZIONE:

I 4 giocatori si distribuiscono oltre i lati del quadrato di gioco. Ogni giocatore sfida il compagno posizionato sul lato opposto. Un pallone per ogni coppia. Si svolge un gioco di tecnica che coinvolge passaggio e primo controllo.

REGOLE:

I giocatori in possesso della palla la calciano forte e rasoterra nella direzione del proprio compagno. Chi riceve il pallone ha il compito di controllarlo mantenendolo a propria immediata disposizione, se ci riesce, fa un punto, in caso di controllo errato il punto viene assegnato al compagno che ha calciato la palla. Il controllo si considera errato qualora la palla venga stoppata a più di 1m di distanza dal ricevente (la distanza di ricezione consentita viene variata in funzione dell'età e delle competenze tecniche dei giocatori coinvolti nell'attività). Chi riceve la palla, ha il compito di trasmetterla nuovamente al compagno dando così continuità al gioco.

Se nell'effettuare il passaggio la palla si alza da terra, l'azione non si considera valida, tuttavia, se il ricevente riesce comunque a mantenere il pallone a propria disposizione, quest'ultimo totalizza due punti invece che uno.

Se la palla viene calciata a più di un metro di distanza dal ricevente, il tiro non si considera valido.


Vince la sfida il giocatore che raggiunge per primo un punteggio definito (ad esempio, 10 punti) oppure quello che ha il punteggio più alto al termine del tempo stabilito.

Il gioco può essere svolto attraverso una modalità di torneo all' "italiana" in cui tutti e 4 i partecipanti impegnati nello stesso quadrato si sfidano a turno tra di loro.

ADATTAMENTI NUMERICI:

- In caso di soli 2 giocatori coinvolti nella stazione, l'attività si svolge secondo le regole presentate nella versione a 4 partecipanti ma togliendo una coppia.
- In caso di soli 3 giocatori coinvolti nella stazione l'attività si svolge con le stesse regole della versione a 4 partecipanti ma su di un triangolo.

2. GOL ALTERNATI



SPAZIO DI GIOCO:

Quadrato di lato 8m

DESCRIZIONE:

I 4 giocatori si distribuiscono oltre i lati del quadrato di gioco. Ogni lato è diviso in 2 sezioni di uguali dimensioni (chiamate A e B). Ogni giocatore sfida il compagno posizionato sul lato opposto del quadrato. Ogni coppia utilizza un pallone. Si svolge un gioco di tecnica che coinvolge passaggio e ricezione.

REGOLE:

I giocatori in possesso di palla la calciano forte e rasoterra cercando di fare gol nella porta avversaria (sezione A). Chi riceve il pallone ha il compito di controllarlo, condurlo nella sezione B (passando all'esterno del quadrato principale) e cercare a sua volta di fare gol calciando rasoterra verso la porta avversaria. Il gol si considera valido se la palla supera la linea difesa dal giocatore avversario.

Chi riceve la palla, può condurla rapidamente nell'altro settore così da cercare di cogliere impreparato il proprio avversario (chi calcia la palla, per andare a difendere la propria porta, deve prima uscire dal quadrato di gioco).

Si totalizza un punto ad ogni gol realizzato.


Vince la sfida il giocatore che raggiunge per primo un punteggio definito (ad esempio, 10 punti) oppure quello che ha il punteggio più alto al termine del tempo stabilito.

Il gioco può essere svolto attraverso una modalità di torneo all' "italiana" in cui tutti e 4 i partecipanti impegnati nello stesso quadrato si sfidano a turno tra di loro.

ADATTAMENTI NUMERICI:

- In caso di soli 2 giocatori coinvolti nella stazione, l'attività si svolge secondo le regole presentate nella versione a 4 partecipanti ma togliendo una coppia.
- In caso di soli 3 giocatori coinvolti nella stazione, si gioca solo sui 2 corridoi "A", chi riceve palla la conduce sul lato corto che rimane libero e continua l'azione calciando verso la porta difesa dall'avversario.

3. MAESTRI DI TECNICA



SPAZIO DI GIOCO:

Quadrato di lato 8m

DESCRIZIONE:

I 4 giocatori si distribuiscono oltre i lati del quadrato di gioco. Ogni giocatore svolge l'attività prevista assieme al compagno posizionato sul lato opposto. Un pallone per ogni giocatore. Si svolge un gioco di tecnica tra coppie di giocatori.

REGOLE:

A turno, uno dei due giocatori rappresenta il "maestro della tecnica" ed ha il compito di svolgere delle azioni con la palla che devono essere copiate dal compagno con il quale sta giocando. La tipologia di azioni da svolgere possono essere scelte liberamente dai giocatori oppure possono essere proposte dall'allenatore, restringendo così il campo delle gestualità da poter eseguire.

Alcune esempi di attività tecniche sono: conduzione palla e palleggio; controllo di palla dopo averla alzata da terra; dominio del pallone sul posto.


Il confronto tra i due giocatori può essere svolto:

- sotto forma di insegnamento a distanza di una determinata proposta pratica: il giocatore "A" propone un'azione e cerca di insegnarla al compagno "B".
- in termini di sfida da svolgere entro un tempo determinato: il giocatore "A" propone una sfida che deve essere realizzata da entrambi i componenti della coppia. Un esempio di confronto può essere una sfida dove vince il primo dei due giocatori che arriva per primo a 10 controlli di palla dopo essersela autonomamente alzata (con i piedi) sopra l'altezza della testa.

ADATTAMENTI NUMERICI:

- In caso di soli 2 giocatori coinvolti nella stazione, l'attività si svolge secondo le regole presentate nella versione a 4 partecipanti ma togliendo una coppia.
- In caso di soli 3 giocatori coinvolti nella stazione, si gioca a terne tenendo un lato del quadrato libero.

4. CALCIO TENNIS A 4 GIOCATORI



SPAZIO DI GIOCO:

Quadrato di lato 8m

DESCRIZIONE:

L'area del quadrato di gioco viene divisa in 4 spazi di uguali dimensioni. Ogni giocatore si posiziona dentro ad una delle 4 aree delimitate. Si gioca con un pallone. Si svolge un gioco di tecnica in cui l'obiettivo è di far rimbalzare la palla all'interno di uno dei campi avversari senza che questo riesca a mantenerlo in gioco secondo le regole previste.

REGOLE:

Il gioco comincia con una battuta attraverso la quale la palla viene calciata all'interno di una delle altre 3 aree avversarie. L'obiettivo di ogni giocatore è quello di far rimbalzare la palla due volte nello stesso campo senza che il proprietario di quell'area riesca a mantenerla in gioco in modo valido.

Se la palla viene calciata da un giocatore al di fuori del quadrato di gioco, viene assegnato un punto a tutti e 3 i suoi avversari. Se un giocatore calcia la palla nello spazio di un avversario e questo sbaglia le modalità di respinta (ad esempio lasciando rimbalzare la palla per due volte consecutive), chi ha effettuato l'ultimo passaggio regolare totalizza un punto.

Le regole sul numero di rimbalzi a terra e di tocchi di palla concessi ad ogni giocatore per respingerla in un campo avversario si adattano alle abilità tecniche dei partecipanti coinvolti nell'attività: si può passare da un massimo di un rimbalzo a terra ed un minimo di un tocco a disposizione per respingere la palla (regola rivolta a giocatori più abili) ad un numero non definito di rimbalzi e di tocchi del pallone (variante per giocatori meno abili).

Durante il gioco la palla può essere toccata con tutto il corpo tranne che attraverso gli arti superiori.


Ogni giocatore effettua 3 turni di battuta prima di passare questo compito ad un compagno.

Vince il gioco il primo dei 4 partecipanti che raggiunge un punteggio predefinito.

ADATTAMENTI NUMERICI:

- In caso di soli 2 giocatori coinvolti nella stazione, l'attività si svolge secondo le regole presentate nella versione a 4 partecipanti ma dividendo il campo in 2 soli spazi di gioco.
- In caso di soli 3 giocatori coinvolti nella stazione, uno dei 3 gioca difendendo, a turno, una metà campo.

5. CONTROLLI DI PALLA A CHIAMATA



SPAZIO DI GIOCO:

Quadrato di lato 8m

DESCRIZIONE:

Si gioca con un pallone. Si svolge un gioco di tecnica in cui l'obiettivo è controllare la palla calciata in aria da parte di un compagno mantenendola a propria immediata disposizione nel minor tempo possibile.

REGOLE:

Ogni azione di gioco comincia con la palla che viene calciata da un giocatore all'interno del quadrato. Contemporaneamente al passaggio, chi l'ha effettuato chiama il nome di uno dei 3 compagni. Il giocatore chiamato ha il compito di entrare all'interno del quadrato cercando di controllare la palla.

Per effettuare un controllo considerato valido, la palla deve essere controllata mantenendola ad immediata disposizione del giocatore che viene chiamato a svolgere l'azione tecnica.

Il giocatore che controlla la palla in modo corretto, totalizza un punto.

Se la palla viene battuta direttamente al di fuori del quadrato di gioco viene assegnato un punto a tutti e 3 gli avversari.


Ogni giocatore effettua 2 turni di battuta prima di passare l'incarico ad un proprio compagno.

Vince il gioco il primo dei 4 partecipanti che raggiunge un determinato punteggio.

ADATTAMENTI NUMERICI:

- In caso di soli 2 giocatori coinvolti nella stazione, l'attività si svolge secondo le regole presentate nella versione a 4 partecipanti ma con 2 lati lasciati liberi.
- In caso di soli 2 giocatori coinvolti nella stazione, l'attività si svolge secondo le regole presentate nella versione a 4 partecipanti ma con 1 lato lasciato libero.

6. IL FLIPPER



SPAZIO DI GIOCO:

Quadrato di lato 8m

DESCRIZIONE:

L'area del quadrato di gioco viene divisa in 4 spazi di uguali dimensioni. Ogni giocatore si posiziona all'interno di una delle 4 aree. Si gioca con un pallone. Si svolge un gioco di tecnica in cui l'obiettivo è passare la palla di prima intenzione e rasoterra in uno dei 3 quadrati adiacenti al proprio.

REGOLE:

La palla viene calciata dai giocatori all'interno di una qualsiasi delle altre 3 aree di gioco cercando di mettere in difficoltà l'avversario nella successiva azione di trasmissione (rendendola tuttavia possibile).

Viene assegnato un punto per ogni passaggio effettuato in modo corretto.

Se la palla esce dal campo di gioco senza che per il ricevente sia possibile raggiungerla, chi ha effettuato l'ultimo passaggio perde un punto.

Se il passaggio viene ritenuto impossibile da respingere (troppo forte o troppo angolato), l'azione si interrompe ed il giocatore che ha sbagliato la trasmissione perde un punto.


Il turno di battuta cambia ad ogni punto realizzato.

Vince il turno il giocatore che al termine del tempo prestabilito è riuscito a totalizzare il maggior numero di punti.

ADATTAMENTI NUMERICI:

- In caso di soli 2 giocatori coinvolti nella stazione, l'attività si svolge secondo le regole presentate nella versione a 4 partecipanti ma dividendo il campo in 2 soli spazi di gioco.
- In caso di soli 3 giocatori coinvolti nella stazione, uno dei 3 gioca difendendo, a turno, una metà campo.

7. CONTROLLO AL 7



SPAZIO DI GIOCO:

Quadrato di lato 8m

DESCRIZIONE:

I 4 giocatori si posizionano inizialmente sugli angoli del quadrato di gioco, uno di questi è in possesso di un pallone. Si svolge un gioco di tecnica in cui si alternano una serie di passaggi ad un controllo da svolgere mantenendo la palla a propria immediata disposizione.

REGOLE:

I 4 giocatori effettuano 6 passaggi consecutivi rimanendo all'esterno del campo (il senso della rotazione nelle trasmissioni può essere cambiato a piacimento da parte dei partecipanti).

Chi riceve il sesto passaggio ha il compito di effettuare un controllo orientato all'interno del quadrato e successivamente (attraverso un secondo tocco) realizzare il settimo passaggio calciando la palla con forza e rasoterra verso un proprio compagno. Chi riceve il settimo passaggio ha il compito di realizzare il controllo della palla mantenendola a propria immediata disposizione, se ci riesce, realizza un punto, in caso contrario viene assegnato un punto al giocatore che ha effettuato il settimo passaggio.

Se nell'ultimo passaggio la palla si alza da terra oltre il livello del ginocchio, il tentativo di realizzazione del punto non si considera valido.


Dopo ogni ciclo di trasmissioni, il gioco riprende con un'altra serie di passaggi.

Per ricevere in modo più efficace il settimo passaggio, i giocatori sugli angoli del quadrato possono allontanarsi dagli stessi così da avere maggior tempo e spazio per controllare la palla.

ADATTAMENTI NUMERICI:

- In caso di soli 2 giocatori coinvolti nella stazione, l'attività si svolge secondo le regole presentate nella versione a 4 partecipanti ma i primi 6 passaggi si effettuano frontalmente.
- In caso di soli 3 giocatori coinvolti nella stazione l'attività si svolge con le stesse regole della versione a 4 partecipanti ma su di un triangolo.

8. CONTROLLI CASUALI



SPAZIO DI GIOCO:
10x16m. Porta 4x2m

DESCRIZIONE:

Il campo si divide in 2 settori, un rettangolo centrale ed un'area davanti alla porta. Sono coinvolti 4 giocatori. La porta è difesa da un giocatore, gli altri 3 si distribuiscono sul rettangolo centrale: due oltre i lati corti ("A" e "B"); uno all'interno dello spazio ("C"). Si utilizza un pallone. Si svolge un gioco di tecnica in cui si alternano una serie di passaggi ad un controllo da parte del giocatore "C" realizzato per effettuare un tiro in porta.

REGOLE:

I giocatori "A" e "B" si trasmettono la palla da un lato all'altro del campo, senza intercetto da parte del giocatore "C", calciando la palla forte e con traiettorie diverse. I


Il giocatore "C" (il quale staziona con una posizione a sua scelta all'interno dello spazio di gioco) lascia scorrere alcuni passaggi senza intervenire e, quando lo ritiene opportuno, intercetta la palla andando successivamente ad eseguire un tiro in porta nel più breve tempo possibile (il tiro va realizzato da una posizione interna rispetto al rettangolo centrale).

La rotazione dei ruoli di gioco avviene come segue: chi ha tirato va in porta; il giocatore a cui è stato intercettato il passaggio va al centro del rettangolo principale; il portiere va al posto del giocatore a cui è stato intercettato il tiro.

ADATTAMENTI NUMERICI:

- In caso di soli 2 giocatori coinvolti nella stazione, la coppia svolge una serie di passaggi forti, quando uno dei due giocatori lo desidera, effettua un controllo orientato e calcia verso la porta.
- In caso di soli 3 giocatori coinvolti nella stazione l'attività si svolge con le stesse regole della versione a 4 partecipanti ma senza il portiere.

9. TORELLO CON TIRO



SPAZIO DI GIOCO:

10x16m. Porta 4x2m

DESCRIZIONE:

Il campo si divide in 2 settori, un rettangolo centrale ed un'area davanti alla porta.

Sono coinvolti 4 giocatori. Un giocatore si colloca all'interno del rettangolo centrale, gli altri si posizionano all'esterno di 3 dei lati dello stesso rettangolo: 2 oltre i lati corti ed uno oltre il lato lungo oltre il quale si trova la porta. Si utilizza un pallone. Si svolge una situazione di gioco in cui, ad un possesso di palla, si alterna un tiro verso una porta difesa da un portiere.

REGOLE:

I 3 giocatori all'esterno del campo si trasmettono una palla cercando di evitare l'intervento del compagno all'interno del rettangolo di gioco (quest'ultimo non può uscire dallo spazio all'interno del quale si trova).

Se il giocatore all'interno del rettangolo centrale intercetta un passaggio, può andare a svolgere un'azione di tiro verso la porta difesa dal giocatore posizionato oltre il lato lungo dello spazio di gioco. Il tiro deve essere effettuato obbligatoriamente all'interno del rettangolo centrale.


Se i giocatori che si trasmettono palla effettuano più di 8 passaggi consecutivi senza intercetto da parte dell'avversario, il possesso si conclude. Quando termina il possesso di palla, il giocatore che ha il pallone lo passa al compagno centrale, permettendogli così di andare ad effettuare un tiro in porta (da svolgere con le stesse modalità presentate nel caso di riconquista della palla).

La rotazione dei ruoli di gioco avviene come segue: chi ha tirato va oltre il lato lungo nell'azione successiva, il portiere prende il posto di uno dei due giocatori rimasti oltre i lati corti del rettangolo; il giocatore esterno che viene sostituito dal portiere andrà alla ricerca di riconquista della palla nel turno di gioco successivo.

ADATTAMENTI NUMERICI:

- In caso di soli 2 giocatori coinvolti nella stazione, la coppia svolge una serie di passaggi forti tra un giocatore posizionato in porta ed il suo compagno, quando quest'ultimo lo ritiene opportuno effettua un controllo orientato ed un tiro cercando di fare gol.
- In caso di soli 3 giocatori coinvolti nella stazione l'attività si svolge con le stesse regole della versione a 4 partecipanti ma attraverso un 2 contro 1 tra 2 giocatori esterni e uno centrale, il tiro in porta avviene senza la presenza del portiere.

10. SHOOT OUT



SPAZIO DI GIOCO:
10x16m. Porta 4x2m

DESCRIZIONE:
Il campo si divide in 2 settori di gioco, un rettangolo centrale ed un'area di porta. L'attività coinvolge 4 giocatori. La porta è difesa da un portiere, gli altri 3 partecipanti si collocano oltre il lato opposto del campo, in possesso di una palla ciascuno. Si svolge un'attività di shoot-out.

REGOLE:

I giocatori in possesso della palla partono (uno alla volta) verso la porta, cercando di realizzare un gol entro un tempo predefinito dall'allenatore.

Il tempo di realizzazione dello shoot-out dipende dalle dimensioni del campo e dalla categoria dei giocatori coinvolti nell'attività.


Il tiro in porta deve obbligatoriamente essere effettuato da un punto interno al rettangolo centrale. Il portiere, per tutta la durata dell'azione di gioco, deve rimanere all'interno della sua area di porta.

La rotazione dei ruoli di gioco avviene come segue: chi ha tirato, va in porta; il portiere prende il posto del compagno che ha appena calcciato.

ADATTAMENTI NUMERICI:

- In caso di soli 2 giocatori coinvolti nella stazione, la coppia si alterna nell'azione di shoot-out e di parata.
- In caso di soli 3 giocatori coinvolti nella stazione l'attività si svolge con le stesse regole della versione a 4 partecipanti ma senza un giocatore.

11. SFIDA PER IL TIRO



SPAZIO DI GIOCO:

10x16m. Porta 4x2m

DESCRIZIONE:

Il campo si divide in 2 settori, un rettangolo principale ed un'area davanti alla porta sulla quale si gioca. Sono coinvolti 4 giocatori: uno si colloca in porta; 2 partono con una palla ciascuno oltre il lato corto del campo opposto alla porta (a distanza di 8m l'uno dall'altro, giocatori "A" e "B"); il quarto si posiziona nella zona di attesa ad alcuni metri di distanza dai compagni. Si svolge una sfida di conduzione palla in velocità per acquisire la possibilità di andare al tiro.

REGOLE:

Al segnale di partenza dato dal portiere, i giocatori "A" e "B" partono per una conduzione di palla alla massima velocità in andata e ritorno, con il compito di oltrepassare la linea che delimita l'area della porta e ritornare indietro. Il primo dei due giocatori che supera la linea di partenza con la palla, vince la possibilità di andare ad effettuare un tiro in porta.

Il portiere, oltre ad avviare l'azione tecnica attraverso un segnale vocale, definisce anche il giocatore che ha vinto la sfida tecnica (chiamandolo ad alta voce) e dandogli così la possibilità di calciare.


Il gol si considera valido se viene realizzato entro un determinato numero di secondi dopo il termine della sfida tecnica.

La rotazione dei ruoli di gioco avviene come segue: chi ha tirato va in porta; il portiere prende il posto del compagno in attesa; il giocatore in attesa sostituisce il compagno che ha appena svolto l'azione di tiro.

ADATTAMENTI NUMERICI:

- In caso di soli 2 giocatori coinvolti nella stazione, la coppia svolge regolarmente la sfida tecnica prevista e procede con l'esecuzione del tiro in porta decretando autonomamente il vincitore del confronto.
- In caso di soli 3 giocatori coinvolti nella stazione l'attività si svolge con le stesse regole della versione a 4 partecipanti ma senza il giocatore in attesa.

12. CALCIA ALL'8



SPAZIO DI GIOCO:

10x16m. Porte 4x2m

DESCRIZIONE:

Il campo si divide in 3 settori: un quadrato principale di lato 8m al centro del campo; 2 aree di meta che delimitano uno spazio davanti alle 2 porte collocate sui lati corti del rettangolo di gioco.

Sono coinvolti 4 giocatori in contemporanea, ognuno dei quali comincia l'attività collocandosi sugli angoli del quadrato principale. Si gioca con un pallone. Si svolge un gioco che combina una serie di passaggi ad un tiro in porta.

REGOLE:

L'attività comincia con una serie di passaggi tra i giocatori all'esterno del quadrato di gioco. Chi effettua il settimo passaggio della serie prevista, corre rapidamente a difesa della porta a lui più vicina, chi effettua la ricezione di questo passaggio deve entrare all'interno del quadrato con la palla ed effettuare (nel più breve tempo possibile), un tiro nella porta difesa dal compagno corso a protezione della stessa.


In seguito al tiro si riprende immediatamente una nuova combinazione di trasmissioni attorno al quadrato principale.

Durante la combinazione di trasmissioni che precede l'azione di tiro, la palla può essere trasmessa sia in senso orario che anti-orario.

ADATTAMENTI NUMERICI:

- In caso di soli 2 giocatori coinvolti nella stazione, la coppia svolge una serie di passaggi forti, svolti perpendicolarmente alle porte. Quando la coppia raggiunge il settimo passaggio, chi lo riceve effettua un'azione tecnica (ad esempio un controllo sopra il livello della testa) permettendo al compagno di avere il tempo di difendere la porta verso la quale effettuare il tiro.
- In caso di soli 3 giocatori coinvolti nella stazione l'attività si svolge con le stesse regole della versione a 4 partecipanti ma su di un triangolo.

13. SFIDE TECNICHE PER IL TIRO



SPAZIO DI GIOCO:
10x16m. Porte 4x2m

DESCRIZIONE:

Il campo si divide in 4 settori di gioco: un rettangolo principale diviso in 2 aree di uguale dimensione; due aree davanti alle porte sulla quale si gioca. L'attività coinvolge 4 giocatori: 2 si collocano a difesa di una porta ciascuno; 2 partono in possesso di una palla ciascuno (giocatori "A" e "B").

Si svolge una sfida tecnica in rapidità per acquisire la possibilità di andare al tiro.

REGOLE:

Al segnale di partenza, dato verbalmente da uno dei due portieri, i giocatori "A" e "B" iniziano a svolgere un'azione tecnica scelta dall'allenatore, il primo dei due che la porta a termine si guadagna la possibilità di andare ad effettuare un tiro in porta (il tiro è da effettuare nel più breve tempo possibile e viene realizzato all'interno dello spazio nel quale si svolge l'attività tecnica).

Il portiere, oltre ad avviare l'azione tecnica, definisce anche il giocatore che ha vinto la sfida dando così al proprio compagno la possibilità di andare ad effettuare il tiro. Ad ogni turno di gioco si alternano le porte verso la quale indirizzare la conclusione.

Tra gli esempi di sfida tecnica da eseguire vi è un determinato numero di:

- Palleggi.
- Controlli di palla dopo averla alzata da terra con i piedi sopra il livello della testa.
- Cicli di palleggi obbligati da ripetere un determinato numero di volte: palleggio piede destro; palleggio coscia destra; palleggio coscia sinistra; palleggio piede sinistro.

Durante lo svolgimento di ogni azione, i portieri rimangono all'interno della loro area di gioco.


La rotazione dei ruoli di gioco avviene come segue: chi ha tirato, va in porta; il portiere che ha subito il tiro, prende il posto del compagno che ha calciato.

ADATTAMENTI NUMERICI:

- In caso di soli 2 giocatori coinvolti nella stazione, la coppia svolge regolarmente la sfida tecnica prevista e procede con l'esecuzione del tiro in porta decretando autonomamente il vincitore del confronto.
- In caso di soli 3 giocatori coinvolti nella stazione l'attività si svolge con le stesse regole della versione a 4 partecipanti ma con un solo portiere a difesa dell'unica porta verso la quale si calcia.



14.COMBINAZIONI DI TRASMISSIONI PER IL TIRO



SPAZIO DI GIOCO:

10x16m. Porte 4x2m

DESCRIZIONE:

Il campo si divide in 4 settori: un rettangolo principale diviso in 2 aree di uguale dimensione; 2 aree collocate davanti alle 2 porte utilizzate per l'attività tecnica prevista. Sono coinvolti 4 giocatori: 2 si collocano a difesa delle porte, 2 si posizionano nelle aree centrali di gioco. Si utilizza un pallone. Si svolge una serie di combinazioni di passaggi che si concludono con un tiro in porta.

REGOLE:

I due giocatori al centro del campo svolgono una serie di passaggi con uno dei due portieri. Durante la serie di passaggi vengono modificati angoli di trasmissione, distanze e posture di ricezione (aperta o chiusa).

Quando il portiere lo desidera, effettua una conduzione di palla in avanti, questa azione tecnica rappresenta il segnale per l'avvio dell'azione di tiro verso la porta avversaria. Il portiere che conduce palla sceglie, in funzione della posizione dei due compagni, quale servire per permettergli di calciare nel modo più efficace possibile verso la porta opposta. Il tiro va realizzato all'interno dello spazio dove si trova il giocatore che riceve palla. Durante lo svolgimento dell'azione tecnica, i portieri rimangono all'interno della loro area di gioco.

La rotazione dei portieri avviene come segue: chi ha tirato, va in porta; il portiere, prende il posto del giocatore che ha tirato.

ADATTAMENTI NUMERICI:

- In caso di soli 2 giocatori coinvolti nella stazione, la coppia svolge una serie di passaggi forti, svolti parallelamente alla lunghezza del campo. Quando il giocatore al centro del campo si orienta in postura aperta, il compagno effettua una trasmissione che ne favorisce l'azione di tiro verso la porta opposta.
- In caso di soli 3 giocatori coinvolti nella stazione l'attività si svolge con le stesse regole della versione a 4 partecipanti ma senza il portiere a difesa della porta verso la quale si calcia.



**FIGC • FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**
Via Po, 36 - 00198 - Roma



IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO

IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LO SPORT

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019, con il quale al Ministro, On. Vincenzo Spadafora sono state conferite le deleghe in materia di sport;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (c.d. "Cura Italia");

VISTO in particolare, l'articolo 96 del decreto-legge n. 18 del 2020, che estende l'indennità prevista dall'articolo 27 del medesimo decreto-legge, anche ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 6 aprile 2020, con il quale sono state individuate le modalità di presentazione delle domande, i criteri di gestione del fondo, nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo per le indennità relative al mese di marzo;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (c.d. "Decreto Rilancio");

VISTO in particolare, l'articolo 98 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, che estende anche per i mesi di aprile e maggio l'indennità prevista dall'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO il comma 2 dell'articolo 98 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 che, al fine di provvedere all'erogazione dell'indennità ai collaboratori sportivi, assegna risorse pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 per le richieste di indennità per i mesi di aprile e maggio;

VISTO, altresì, il comma 5 dell'articolo 98 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 che aumenta il limite di spesa previsto dall'articolo 96, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, sino a 80 milioni di euro, incrementando dunque di ulteriori 30 milioni di euro la dotazione al fine di erogare l'indennità per il mese di marzo a tutte le domande pervenute sulla piattaforma di Sport e Salute Spa per il mese di marzo che soddisfino i requisiti di legge;

CONSIDERATO che, ai fini dell'attribuzione della indennità, è necessario aggiornare le modalità di presentazione delle domande e definire i criteri di gestione del fondo, nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo;





IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO

IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LO SPORT

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato";

VISTO il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato";

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, "Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 ottobre 2009, "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio di Ministri: istituzione dell'Ufficio per lo Sport";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri";

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";

VISTO in particolare, l'articolo 1, comma 629 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145 che prevede che la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2002, n. 178, assume la denominazione di "Sport e Salute s.p.a.";

VISTO, inoltre, l'articolo 1, comma 630, della medesima legge n. 145 del 2018, che stabilisce il livello di finanziamento minimo anche della Sport e Salute s.p.a.;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019, con il quale all'On. Vincenzo Spadafora, è stato conferito l'incarico di Ministro per le politiche giovanili e lo sport;





IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO

IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LO SPORT

Decreta

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto individua le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento dell'indennità prevista dall'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per i mesi di aprile e maggio 2020. Sono, altresì, definiti i criteri di gestione delle risorse a tale fine stanziate, le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo, nonché le modalità di distribuzione delle eventuali risorse residue ad integrazione dell'indennità erogata per il mese di maggio 2020.

Art. 2

(Indennità)

1. L'indennità di euro 600, per i mesi di aprile e maggio 2020, è riconosciuta, nel limite massimo di 200 milioni di euro, in relazione ai rapporti di collaborazione continuativa, già in essere alla data del 23 febbraio 2020, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che soddisfino i seguenti requisiti:

- a) le società e associazioni sportive dilettantistiche devono essere iscritte, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nel Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI;
- b) gli altri organismi sportivi di cui al presente comma devono comunque essere riconosciuti, ai fini sportivi, dal CONI e dal CIP.

2. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come prorogate e integrate dagli articoli 68, 69, 70, 71, 78, 84 e 85 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

3. Ai fini del comma 2, si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le pensioni di ogni genere





IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO

IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LO SPORT

e gli assegni ad esse equiparati con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 3

(Erogazione automatica)

1. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 96 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, riconosciuta nel limite massimo di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2020, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata dalla società Sport e Salute s.p.a., senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e in ogni caso nel limite massimo di spesa di 160 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul limite di spesa di cui all'articolo 2.

Art. 4

(Modalità di presentazione delle nuove domande)

1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 3, gli aventi diritto possono, secondo le modalità di cui all'art. 6, chiedere l'erogazione dell'indennità da parte di Sport e Salute s.p.a. presentando a quest'ultima la relativa domanda attraverso la piattaforma informatica prevista dall'articolo 5, entro il termine perentorio del 15 giugno 2020.

2. La domanda contiene almeno i seguenti elementi essenziali:

a) dati anagrafici, tra cui: nome e cognome, codice fiscale, residenza e recapiti di posta elettronica e certificati;

b) dati relativi alla collaborazione sportiva, tra cui: parti, decorrenza, durata, compenso e tipologia della prestazione;

c) codice IBAN dell'avente diritto o del genitore per i collaboratori minorenni;

d) assenso al trattamento dati personali in conformità alla normativa vigente e secondo l'apposita informativa pubblicata nella piattaforma informatica di cui all'articolo 5 del presente decreto;

e) dichiarazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, relativa alla preesistenza del rapporto di collaborazione alla data del 23 febbraio 2020, alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente decreto in merito alla riduzione, cessazione o sospensione del lavoro come conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, al non percepimento di altro reddito da lavoro per i mesi di aprile e maggio 2020, nonché di non essere già percettore del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come prorogate e integrate dagli articoli 68, 69, 70, 71, 78, 84 e 85 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

3. Sono allegati alla domanda i seguenti documenti:

a) copia fronte retro di un documento di riconoscimento valido dell'avente diritto;





IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO

IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LO SPORT

- b) copia del contratto di collaborazione o della lettera di incarico, ovvero attestazione dell'organismo sportivo committente da cui risultino gli elementi di cui al comma 2, lettere a), b) e c);
- c) solo nel caso di assenza dei documenti di cui alla lettera b) del presente comma, prova dell'avvenuto pagamento nel mese di febbraio 2020.

Art. 5

(Piattaforma informatica)

1. Sport e Salute s.p.a., al fine adempiere agli obblighi previsti dall'articolo 98, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, rende operativa, con oneri a valere sulle risorse di bilancio disponibili, una piattaforma informatica per fornire agli interessati informazioni chiare e complete circa le modalità di presentazione della domanda e per svolgere gli adempimenti a tal fine necessari.
2. La piattaforma consente agli utenti di procedere, previo accreditamento alla stessa, alla presentazione formale della domanda e dei documenti di cui all'articolo 4 del presente decreto.
3. Ai fini della realizzazione della piattaforma informatica, Sport e Salute s.p.a., previa intesa con il CONI, acquisisce i dati presenti nel registro di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, nonché l'elenco degli altri organismi sportivi comunque riconosciuti, a fini sportivi, dal CONI e dal CIP.
4. I dati raccolti nella piattaforma di Sport e Salute s.p.a. sono trattati, nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla legge, anche dall'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per motivi di interesse pubblico connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di indirizzo e vigilanza.

Art. 6

(Istruttoria, controllo e monitoraggio nuove domande)

1. Sport e Salute s.p.a., ricevute e acquisite le domande attraverso la procedura di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione, assicurato dal rilascio attraverso la piattaforma informatica di cui all'articolo 5 del presente decreto, di una notifica di avvenuta ricezione della stessa.
2. Sport e Salute s.p.a. verifica la completezza della domanda e della documentazione allegata alla stessa ed effettua idonei controlli, a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità della documentazione e delle dichiarazioni sostitutive fornite.
3. Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, Sport e Salute s.p.a. utilizza le proprie strutture territoriali e richiede, previa intesa, elementi di riscontro all'Agenzia dell'entrate e agli enti previdenziali anche con riferimento alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto. La Società, ove necessario, può inoltre avvalersi, ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del personale in servizio presso altre pubbliche amministrazioni in possesso delle specifiche competenze tecniche in materia, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. Sport e Salute s.p.a. effettua verifiche e controlli a campione, anche in loco, presso gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, avvalendosi delle proprie strutture territoriali, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni.





IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO

IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LO SPORT

5. Sport e Salute s.p.a. può chiedere ulteriori informazioni, dati e documenti necessari in relazione alla peculiarità della fattispecie o integrazioni documentali in caso di domande incomplete, che dovranno pervenire entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, pena la decadenza dal diritto all'indennità.
6. Le domande di indennità, se complete di tutta la documentazione richiesta, sono approvate in ordine cronologico di ricevimento. L'efficacia dell'approvazione ai fini del riconoscimento del beneficio è subordinata a quanto previsto dal comma 8.
7. Entro quindici giorni dalla ricezione della domanda o dalla successiva data di integrazione dei documenti ai sensi del precedente comma 5, Sport e Salute s.p.a. eroga l'indennità direttamente all'avente diritto, esclusivamente tramite bonifico bancario sul codice IBAN indicato nella domanda, ai sensi del comma 8.
8. Le indennità di cui all'articolo 4 sono erogate da Sport e Salute s.p.a. sino a concorrenza dell'importo residuo rispetto al limite di spesa di cui all'articolo 2 come derivante dall'applicazione dell'articolo 3, che riconosce il beneficio in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.
9. Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 2, e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al predetto limite di spesa, Sport e Salute s.p.a. non prende in considerazione ulteriori domande, dandone comunicazione al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 7

(Gestione delle risorse)

1. Agli oneri di cui al presente decreto si fa fronte nei limiti delle risorse finanziarie trasferite a Sport e Salute s.p.a. ai sensi dell'articolo 98, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Le eventuali risorse residue sono utilizzate per integrare l'importo dell'indennità riconosciuta per il mese di maggio 2020, riconoscendo la suddetta eventuale integrazione nel limite delle predette eventuali risorse residue ai soli richiedenti che nell'anno 2019 abbiano percepito compensi superiori complessivamente a 10.000 euro. Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del riconoscimento dell'eventuale integrazione e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Alla copertura dei costi di funzionamento derivanti dagli articoli 5 e 6 del presente decreto, come rendicontati da Sport e Salute s.p.a., si provvede mediante gli stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n.145.

Art. 8

(Disposizioni finali)

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.





IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO

IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LO SPORT

Roma, 29/05/2020

Il Ministro dell'economia e delle finanze

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Conte", written over the printed name of the Minister of Economy and Finance.

Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Vincenzo Spadolini", written over the printed name of the Minister for Youth and Sports Policies.





Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°60

Oggetto: Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo –
Art. 28 del D.L. n. 34/2020 – Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate – Istituzione del
Codice Tributo per la compensazione con Modello F 24 –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 17-2020 elaborata
dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e
sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi
Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia



CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 17 – 2020

Oggetto: Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo –
Art. 28 del D.L. n. 34/2020 – Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate – Istituzione del Codice Tributo per la compensazione con Modello F 24 –

Con la Circolare n. 14 del 6 giugno 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'utilizzo del credito d'imposta previsto dall'art. 28 del Decreto "Rilancio" e, con la Risoluzione n. 32/E della stessa data, ha istituito il Codice Tributo per l'utilizzazione, **fin da subito**, nel Mod. F24, del credito medesimo.

L'art. 28 del D.L. n.34 del 19 maggio 2020, ha disposto un credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione degli immobili ad uso non abitativo, **a prescindere dalla categoria dell'immobile**, e al 30% del canone nel caso di contratto di affitto d'azienda, a beneficio dei soggetti locatari che svolgono attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto "Rilancio" e che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Il calo in parola deve essere verificato mese per mese e, pertanto, può spettare anche soltanto per un mese, qualora negli altri due mesi il calo del 50% non si sia verificato.

Il credito compete anche se l'immobile è di categoria abitativa, quale, ad esempio, A/3, **ma l'uso non è abitativo**. In sostanza, anche il canone d'affitto di un appartamento, classificato catastalmente di civile abitazione, se l'immobile è utilizzato ed effettivamente adibito ad ufficio, fruisce del credito d'imposta.

Sono inclusi tra i destinatari dell'agevolazione anche gli Enti non commerciali e, pertanto, le ASD, relativamente al costo sostenuto per il canone di locazione o di leasing di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività **istituzionale**; per le ASD, l'eventuale svolgimento di attività commerciali non pregiudica la fruizione del credito d'imposta anche in relazione a quest'ultima attività. L'importo da prendere a riferimento è quello versato nel periodo d'imposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, ma è necessario che il canone sia stato corrisposto e che questo risulti da documento contabile e quietanza di pagamento.

Nel caso in cui il canone non sia stato corrisposto, la possibilità di utilizzare il credito resta sospesa fino al momento del pagamento. Se, ad es., il canone relativo al mese di aprile è stato pagato a maggio, il credito risulta fruibile successivamente al pagamento. In definitiva, il credito è utilizzabile soltanto se il canone è stato pagato, tenendo presente che se il pagamento non ha luogo entro il 2020, il credito non matura.

Se le spese condominiali sono pattuite come voce unitaria all'interno del canone di locazione e ciò risulti dal contratto, anche queste spese possono concorrere alla determinazione dell'importo sul quale calcolare il credito d'imposta.



Per quanto riguarda gli Enti non commerciali e, quindi, le ASD, la disposizione è applicabile anche nel caso in cui gli immobili locati, sempre diversi da quelli ad uso abitativo, siano utilizzati ai fini dell'attività istituzionale.

Nel caso in cui l'ASD svolga, nel medesimo immobile, anche attività commerciale, il credito sarà attribuito in relazione al canone di locazione afferente alle due sfere – istituzionale e commerciale -.

Relativamente all'attività istituzionale o qualora l'Ente non svolga alcuna attività commerciale nell'immobile utilizzato ai soli fini istituzionali, **non necessita alcuna verifica** circa il calo del fatturato o dei corrispettivi mentre dovrà tenersi conto del calo medesimo relativamente all'attività commerciale eventualmente esercitata.

Nel caso in cui il contratto di locazione sia unico, è necessario individuare con criteri oggettivi la quota parte di canone relativa allo svolgimento dell'attività istituzionale rispetto a quella dei locali in cui viene svolta l'attività commerciale.

Giova ripetere che **Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.**

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione nel Mod. F24 o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa. In alternativa, **può essere ceduto** al locatore o ad altri soggetti, compresi gli Istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

In sostanza, il locatario può cedere il credito in c/canone, scalandolo, quindi, ovviamente con il consenso del proprietario, dal dovuto senza versare l'importo del canone per intero. Pertanto, ad esempio, su un canone di locazione di 1.500,00 euro, il conduttore potrebbe pagare al proprietario 600,00 euro in denaro e 900,00 euro quale *bonus fiscale*.

Per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta tramite il Mod. F24, che va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, è necessario utilizzare il Codice Tributo **"6920"** denominato **"Credito d'imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d'azienda – articolo 28 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34"**.

In sede di compilazione del Mod. F24, il suddetto Codice Tributo va esposto nella sezione *Erario*, nella colonna **"importi a credito compensati"**, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna **"importi a debito versati"**. Il campo **"anno di riferimento"** è valorizzato con l'anno per il quale è riconosciuto il credito d'imposta, nel formato **"AAAA"**.

Per l'utilizzo del credito in dichiarazione dei redditi occorre fare riferimento alla dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui la spesa per il canone è stata sostenuta.

Il contribuente potrà utilizzare il credito d'imposta per ridurre l'ammontare complessivo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di riferimento della dichiarazione in relazione al reddito complessivo netto dichiarato.



Nel caso di utilizzo diretto da parte del locatario, il credito d'imposta spettante e i corrispondenti utilizzi vanno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale la spesa relativa ai canoni agevolabili si considera sostenuta, specificando sia la quota utilizzata in dichiarazione sia la quota compensata tramite Mod. F24. L'eventuale residuo sarà riportabile nei periodi d'imposta successivi e non potrà essere richiesto a rimborso.

L'ammontare del credito di cui beneficia il locatario **non** concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e al valore della produzione ai fini IRAP.

Al credito d'imposta di cui all'art. 28 in argomento non si applicano i limiti previsti dalla Legge n. 244/2007 e dall'art. 34 della Legge n. 388/2000 (euro 700.000,00).

Sussiste il divieto di cumulo con il credito d'imposta previsto dall'art. 65 del D.L. n. 18/2020 in relazione ai canoni di locazione pagati relativi al mese di marzo 2020. Si ricorda che l'art. 65 in argomento prevede un credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa pari al 60% delle spese per canoni di locazione per il mese di marzo 2020, purché relativi ad immobili rientranti nella categoria catastale **C1** (*negozi e botteghe*).



Roma, 1° Giugno 2020

Segr./CS/MC/mde

Ai Comitati Regionali
Ai C.P.A. di Trento e Bolzano
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile

LORO SEDI

CIRCOLARE n. 59

Oggetto: D.L. n. 34 del 19 Maggio 2020 – Ulteriori chiarimenti

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 16 – 2020 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate, mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibia)



CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 16 – 2020

Oggetto: D.L. n. 34 del 19 Maggio 2020 – Ulteriori chiarimenti

Si forniscono ulteriori chiarimenti in merito ad alcune disposizioni di carattere fiscale recate dal D.L. n. 34/2020 che interessano le ASD e SSD associate alla Lega Nazionale Dilettanti.

Contributo a fondo perduto – Art. 25 D.L. n. 34/2020

L'art. 25 del D.L. n. 34/2020, prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto, che non concorre alla determinazione del reddito ai fini IRES e IRAP, a favore di imprese e lavoratori autonomi, che hanno subito un calo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 pari ad almeno un terzo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Deve trattarsi di soggetti con ricavi fino a 5 milioni di euro nel 2019.

Va precisato che riferendosi la norma a soggetti esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo, dovrebbero essere escluse dal beneficio le ASD, ancorché queste svolgano un'attività d'impresa, mentre potrebbero essere destinatarie del beneficio stesso le SSD, relativamente ai proventi di natura commerciale. Tuttavia, sulla questione è necessario attendere chiarimenti ufficiali.

L'ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e quello del mese di aprile 2019 la percentuale del 20% per i soggetti con ricavi/compensi fino a 400 mila euro nel 2019, del 15% se i ricavi/compensi del 2019 sono stati tra 400 mila e un milione di euro e del 10% se superiori a un milione e fino a 5 milioni di euro. Ad esempio, un'impresa che nell'aprile del 2019 ha registrato un fatturato di 50 mila euro e di 5 mila euro nel corrispondente mese di aprile 2020, potrà avere un contributo di euro 9 mila (20% della differenza tra 50 mila e 5 mila euro).

E' previsto, comunque, un contributo minimo di mille euro per le persone fisiche e di duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche, a prescindere dalle percentuali di cui sopra.

Occorre presentare, entro 60 giorni dall'avvio della procedura telematica che verrà definita dall'Agenzia delle Entrate con apposito provvedimento, un'istanza alla medesima Agenzia con autocertificazione circa la sussistenza dei requisiti e la regolarità antimafia

E' opportuno far rilevare che nel caso in cui il contributo risultasse non spettante, lo stesso verrà recuperato dall'Agenzia delle Entrate con applicazioni di interessi e sanzioni che vanno dal 100 al 200% del credito; nei casi più gravi è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni (art. 316-ter C.P.).

Credito d'imposta per canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo – (Art. 28 D.L. n. 34/2020)

Ai soggetti esercenti attività di impresa, arti e professioni con ricavi e compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente, che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento del 2020 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del



2019, spetta un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone mensile, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, di locazione, di leasing o di concessione di immobili di uso non abitativo – ***a tale riguardosi fa rinvio alla Circolare della LND n. 57 del 20 maggio 2020, nella quale erroneamente si è segnalata l'esclusione dal credito d'imposta per i canoni d'affitto degli immobili di categoria C/I*** -destinati allo svolgimento di attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico e di lavoro autonomo.

Il credito spetta anche se l'immobile rientra nell'ambito di un contratto di servizio a prestazioni complesse. Il credito spetta, altresì, **agli Enti non commerciali e, tra questi, quindi, anche alle ASD**, in relazione ai canoni di locazione di immobili, ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese ovvero in compensazione – *necessita la comunicazione del codice tributo da parte dell'Agenzia delle Entrate* – successivamente al pagamento dei canoni, e non concorre alla determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Spese di sanificazione degli ambienti di lavoro finalizzate al contrasto dell'emergenza COVID-19

Per la sicurezza degli ambienti di lavoro sono state emanate negli scorsi mesi norme per porre in sicurezza sia gli ambienti stessi sia i lavoratori e gli utenti. In particolare, sono state introdotte agevolazioni fiscali con gli artt. 43 e 64 del D.L. n. 18/2020, con l'art. 30 del D.L. n. 23/2020 e con gli artt. 95,120 e 125 del D.L. n. 34/2020, cd. "Rilancio". Con le disposizioni del D.L. n. 34 sono state riscritte le agevolazioni precedentemente emanate e sono stati abrogati gli artt. 64 del D.L. n. 18 e 30 del D.L. n. 23 /2020.

Art. 43 D.L.n. 18/2020 – Spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale

L'INAIL trasferisce ad Invitalia 50 milioni di euro da erogare alle sole **imprese** per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale. Con il bando "Impresa sicura" attivato da Invitalia, è stato stabilito un rimborso di 500,00 euro per ogni addetto all'impresa fino a 150.000,00 per impresa, da erogare entro giugno 2020.

Art. 95 D.L. n. 34/2020 – Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro

La norma ha quali destinatari le imprese, anche individuali, iscritte nel Registro delle Imprese, che hanno effettuato nei luoghi di lavoro, successivamente al 18 marzo 2020, data di entrata in vigore del D.L. n. 18-2020, interventi per la riduzione del rischio di contagio acquistando:

- apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori;
- dispositivi elettronici per il distanziamento dei lavoratori;
- apparecchiature per l'isolamento e il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti o fornitori;
- dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro, sistemi e strumentazioni per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro;
- dispositivi di protezione individuale.



L'importo massimo concedibile è pari ad euro 15.000,00 per le imprese fino a 9 dipendenti, euro 50.000,00 per le imprese con dipendenti da 10 a 50 e euro 100.000,00 per le imprese con più di 50 dipendenti.

Gli interventi sono incompatibili con altri benefici anche di natura fiscale aventi ad oggetto i medesimi costi.

Art. 120 D.L. n. 34/2020 – Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

La norma ha quali destinatari gli esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, le Associazioni – e, quindi, anche le ASD -, Fondazioni ed altri Enti privati, compresi gli enti del Terzo Settore.

Ai detti soggetti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un massimo di 80 mila euro, per interventi necessari per far rispettare le condizioni e le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza nonché in relazione agli investimenti in attività innovative quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

E' riconosciuto per le spese di cui sopra, effettivamente sostenute nel 2020, un credito d'imposta nella misura del 60% delle spese medesime, per un massimo di 80 mila euro; il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni per le stesse spese, nel limite dei costi sostenuti.

Il credito è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione con Mod. F 24.

Il credito è cedibile ad altri soggetti, istituti di credito e intermediari finanziari con modalità che saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della Legge di conversione del D.L. n. 34.

Art. 125 D.L. n. 34/2020 – Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro

Agli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, Enti non commerciali, quali le ASD, compresi gli enti del Terzo Settore ed Enti Religiosi, è concesso un credito d'imposta pari al 60% delle spese nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute del lavoratore e degli utenti.

Come già esplicitato nella Circolare di questa LND, n 57 del 20 maggio 2020, le spese ammissibili al credito d'imposta sono quelle sostenute per:

- a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tale attività;
- b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere, occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;



d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera a), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi comprese le eventuali spese di installazione;

e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione con Mod. F 24.

Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della Legge di conversione del Decreto, l'Agenzia delle Entrate stabilirà, con apposito provvedimento direttoriale, i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito.

Sono abrogati l'art. 64 del D.L. n. 18/2020 e 30 del D.L. n. 8/2020.